

Profili meridionali

Antonio Chiochi

ELOGIO DEL PENSIERO RICOGNITIVO


NON SOLO DIRITTO DEL LAVORO
L'ITINERARIO DI GAETANO VARDARO

(dicembre 1998-maggio 2000)

COPYRIGHT © BY ASSOCIAZIONE CULTURALE RELAZIONI
Mercogliano (AV)
1a edizione maggio 2000

COPYRIGHT © B Y LAVORO DI RICERCA
BIELLA
2a edizione aprile 2023

ELOGIO DEL PENSIERO RICOGNITIVO
NON SOLO DIRITTO DEL LAVORO
L'ITINERARIO DI GAETANO VARDARO



INDICE

PREFAZIONE	pag. 4
ELOGIO DEL PENSIERO RICOGNITIVO	
Nota	pag. 7
CAP. I	
CRISI DELLE REGOLE E DEMOCRAZIA DECRESCENTE	
Stato, lavoro e sindacato nell'itinerario di Gaetano Vardaro	
1. Una doverosa premessa	pag. 8
2. Dalla crisi a Weimar e da Weimar alla crisi	pag. 11
3. Il dopo Weimar	pag. 21
4. Dalle simmetrie weimariane alle asimmetrie della complessità	pag. 32
Note al primo capitolo	pag. 35
CAP. II	
QUALE LEGITTIMAZIONE?	
Riflettendo intorno e oltre il pensiero di Gaetano Vardaro	
1. Una introduzione orientativa	
1.1. Il metodo e la responsabilità	pag. 39
1.2. Ordine politico e mandato di legittimità	pag. 42
1.3. La legittimazione non è un lusso	pag. 44
2. Intorno ad alcuni processi-chiave	
2.0. Brevissima premessa	pag. 46
2.1. Sindacato, legittimazione e rappresentanza negli anni '80: la caduta dell'accordo fondamentale	pag. 47
2.2. Rappresentatività corporatista e scambio asimmetrico	pag. 54
Riferimenti bibliografici del secondo capitolo	pag. 60

CAP. III

POTERE, COSTITUZIONE, CONFLITTO

Dalla protezione del lavoro al lavoro irrapresentato

- | | |
|--|---------|
| 1. Weimar, altro e oltre | pag. 61 |
| 2. Un succinto intermezzo | pag. 69 |
| 3. Una parziale conclusione | pag. 74 |
| Riferimenti bibliografici del terzo capitolo | pag. 78 |

PREFAZIONE

ELOGIO DEL PENSIERO RICOGNITIVO (*)

Siamo del parere che la figura di Gaetano Vardaro non abbia ancora trovato un adeguato spazio nel panorama culturale italiano.

Il ruolo avuto da Gaetano Vardaro nella messa in moto del processo di rinnovamento radicale del diritto del lavoro nelle società complesse, senza dubbio, è stato rilevante, se non decisivo, in non inessenziali punti. Era, dunque, assolutamente necessario concorrere, affinché il manto dell'oblio non velasse il suo contributo giuslavoristico.

E tuttavia, non solo di questo si trattava e si tratta.

Riteniamo che in Gaetano Vardaro gli schemi interpretativi, le categorie concettuali, i percorsi di analisi e gli orizzonti politico-culturali eccedano con nettezza i confini del diritto del lavoro.

I paradigmi fondamentali con cui Gaetano Vardaro ha dovuto confrontarsi negli anni '80 sono, in linea generale, assorbibili nei seguenti tre: "complessità sociale", "società flessibile" e "democrazia neocorporativa". L'ambito di insistenza di tali paradigmi, come è sin troppo agevole arguire, più che delimitare circuiti di riflessione specialistici, crea dei crocevia concettuali e disciplinari, se non dei veri e propri dilemmi teorici.

L'indagine concentrica e differenziata intorno a questi tre fulcri paradigmatici conduce Gaetano Vardaro a posizionare dei campi di implicazione relazionale tra:

- 1) Le funzioni e il ruolo delle istituzioni pubbliche e dell'attore sociale.
- 2) Le sorti della democrazia a fronte della proliferazione della "complessità sociale".
- 3) La parabola e la crisi del legame sociale.
- 4) Le forme della giuridificazione del diritto e della normazione del diritto del lavoro.
- 5) I modelli della rappresentanza democratica e della rappresentanza sindacale.

- 6) I cicli e le modalità della regolazione sociale.
- 7) Gli esiti difformi e contraddittori del mutamento sociale e culturale.
- 8) Il posto dei conflitti di lavoro nella "società flessibile".
- 9) Il destino del singolo e della comunità associata sotto l'incalzare dei saperi/poteri complessi.

Non solo diritto del lavoro, dunque; bensì *anche* diritto del lavoro.

Attraverso il diritto del lavoro, Gaetano Vardaro perviene a formulare interrogativi cogenti sulla società, sulle sue forme di relazione e sui suoi attori inquieti, problematizzando l'aspro nodo che stringe "complessità sociale" e "crisi della democrazia". Il tutto per cercare di fornire prime e parziali risposte alle pressanti domande relative alla rielaborazione topologica, semantica e politica delle forme di governo.

Non a caso, egli avverte l'esigenza epistemologica di "fondare" la propria ricerca su un riattraversamento dell'esperimento rappresentato dalla repubblica di Weimar, certamente una delle più emblematiche metafore dei conflitti irrisolti sfociati in catastrofe che il XX secolo reca nel profondo delle sue viscere. Nel suo fallimento, la repubblica di Weimar è assunta come un luogo ferito della memoria, da riattraversare in maniera viva e attualizzante. Un luogo da rivisitare; ma che, per essere visto, va rimesso in moto: cioè, metabolizzato come "laboratorio".

Il viaggio che Gaetano Vardaro si accinge a fare nel "laboratorio Weimar" è, dunque, una *ricognizione* sui motivi di una sconfitta e sulle ragioni di una scommessa nobile: non solo e non tanto la celebrazione della freudiana elaborazione del lutto; quanto l'azione di ancoraggio delle radici di un *pensiero vivo*, giocato sulle scansioni liminari di passato e presente.

Un pensiero che, dal passato, non teme di misurarsi col presente e che, dal presente, va audacemente interrogando il passato.

Un pensiero che non si svilisce nella nicchia degli specialismi, ma che, erratico e curioso, non si sottrae al fascino

emanato da altre e diverse "piste di ricerca".

Un pensiero che non cataloga e non classifica in maniera inerte e non scarnifica tutto ciò che tocca.

Un pensiero che mantiene continuamente aperto il suo sguardo, passando da un campo di sapere all'altro, da un firmamento di senso all'altro.

Un pensiero che mai si fossilizza e sclerotizza in una "compiutezza" formale asfissiante.

Un pensiero che trasforma l'inquietudine in attenzione verso le realtà mutevoli della vita e dei fenomeni sociali.

Un pensiero che, proprio per tutti questi motivi, ci sentiamo di qualificare propriamente come *pensiero ricognitivo*.

Non esistono concettualizzazioni e formalizzazioni di pensiero ricognitivo in senso stretto. Né sono in opera paradigmi formali di pensiero ricognitivo. Nondimeno, possiamo rinvenire tracce di pensiero ricognitivo in molti pensatori, dall'antichità alla contemporaneità.

Tantomeno abbiamo noi la temeraria ambizione di fornire un paradigma esaustivo di pensiero ricognitivo. Ciò non soltanto perché l'impresa esorbita le nostre capacità; ma anche per il fatto che l'unico schema epistemologico compiuto che è possibile dare del pensiero ricognitivo è che esso rifugge dalle tassonomie paradigmatiche.

Il pensiero ricognitivo non è/e non ha un paradigma.

È, al contrario: un modo di camminare del pensiero nel pensiero, senza remore, chiusure e ossessioni; un modo di camminare del pensiero nella realtà, per esigenze di libertà.

È un'attitudine della mente e un moto dello spirito; nonché la costruzione materiale di percorsi di riflessione, di socialità, di discussione e di esistenza progressivamente aperti ai "problemi veri" di tutto lo spazio/tempo che al vivente umano e non-umano è concesso e tolto.

Il nostro intento è quello di indagare la multiversità e complessità della posizione di Gaetano Vardaro, assumendola come un contributo vivo al pensiero ricognitivo. Ci pare, questo, il modo migliore per parlare di lui e con lui. Il modo migliore per farlo ancora parlare con noi, con coloro che non ci sono più e con coloro che verranno dopo.

Animati da questo spirito, abbiamo tratteggiato "campi di ricognizione" che non intendono affatto dire "parole ultime" su Gaetano Vardaro. Viceversa, è nostra volontà *iniziare*, a più di dieci anni dalla morte, contribuire ad un discorso nuovo su Gaetano Vardaro, collegandolo ad alcune delle più scottanti problematiche della attualità storica e lasciando ad altri e a noi stessi il compito di continuarlo.

Nota

(*) Questa prefazione era la parte introduttiva di un "Progetto per un libro/convegno a più mani e più occhi" su Gaetano Vardaro (1949-1988), nel decennale della sua morte. Convegno e libro erano stati assunti dal "Centro di Ricerca Guido Dorso" nel suo programma di attività per il 1998. Successivamente, cause non imputabili al "Centro Dorso" hanno impossibilitato, nei termini e secondo i tempi previsti, l'organizzazione del convegno e la pubblicazione del libro. Il "Progetto" è stato elaborato con il contributo di Ottavio di Grazia ed Antonio Petrillo.

CAP. I
CRISI DELLE REGOLE
E DEMOCRATIZZAZIONE DECRESCENTE.
Stato, lavoro e sindacato
nell'itinerario di Gaetano Vardaro

1. Una doverosa premessa

Questo libro non è semplicemente il riconoscimento del valore di un percorso culturale che ha avuto il manifesto merito di innovare la ricerca in materia di diritto del lavoro, con una apertura insolita e stimolante verso altre discipline: dalla filosofia alla sociologia, dalla storiografia alla politologia e all'economia. Esso salda anche un vecchio debito di riconoscenza. Difatti, uno dei primi contributi di Gaetano Vardaro in tema di diritto positivo (nella classica veste delle "Note a sentenza") commentava una sentenza relativa ad una controversia di lavoro individuale che aveva per "protagonista" chi scrive; il legale di fiducia era proprio lui, Gaetano Vardaro. Pur nella limitatezza dell'argomento e del fatto, quelle note di Gaetano Vardaro sono indicative dell'acume col quale veniva impostata e risolta una problematica assai vasta¹. Secondo gli approcci prevalenti e la prassi consolidata, a quel tempo (ma non solo) si era come delineato uno spartiacque funzionale tra le controversie individuali e collettive, limitando l'intervento attivo del sindacato esclusivamente alle seconde. Nel caso specifico, si trattava dell'intervento di "sostegno" del sindacato per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro in una controversia di lavoro individuale. La coordinazione era tra l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e il nuovo rito del lavoro del 1973.

Pochi, se non nessuno, erano i precedenti in materia; ancora più scarno il contributo della dottrina sul tema. Nella impostazione e conduzione del processo prima e nelle note

alla sentenza dopo, Gaetano Vardaro con rara perizia e solido ragionamento riuscì a far affermare l'idea forza che dimostrava come interessi e diritti collettivi ben potevano venir vanificati o denegati anche in micro-avvenimenti pertinenti all'orizzonte delle controversie individuali. Era una lettura quasi "eretica" della problematica in questione; non per questo infondata o illegittima sul piano dell'interpretazione e dell'adesione alla norma (anzi). Soprattutto, era un "atto politico" assai coraggioso e poco convenzionale all'interno della stessa sinistra. Si era, infatti, in un momento storico in cui alla interpretazione estensiva dello Statuto dei Lavoratori dei primissimi anni '70 stava subentrando un'ermeneutica assai restrittiva da parte della giurisprudenza. È, quella, l'epoca in cui andava incubandosi, in maniera strisciante, un atteggiamento di netta contrarietà e preclusione alle fondamentali conquiste in tema di diritti individuali e collettivi fatte dai lavoratori e che avevano trovato il loro più alto punto di garanzia nello Statuto del maggio del 1970. Contrarietà e preclusione che esploderanno con grande fragore e clamore nel decennio successivo. Gaetano Vardaro allora "prese partito", avversando questo incipiente processo di restrizione degli spazi di "legittimità costituzionale" che, al contrario, lo Statuto dei Lavoratori tentò di aprire verso nuove prospettive, suggellando quella stagione di grande mobilitazione collettiva e rinnovamento culturale che fu il biennio 1968-69. Portare la Costituzione nei luoghi di lavoro era stato un "avvenimento epocale" che aveva letteralmente rotto gli "equilibri di potere" esistenti, i quali non riconoscevano ai lavoratori nessun margine di azione e di espressione, all'infuori della pura e semplice annessione alla "macchina produttiva". Non pare un azzardo concludere che Gaetano Vardaro, già nei suoi primi lavori degli anni '70, andasse muovendosi contro quel clima di ristagno culturale e restaurazione politica che caratterizzò i secondi anni '70 e che non risparmiò nessuna delle grandi forze della sinistra e del movimento sindacale. Ristagno e adattamento che furono e sono particolarmente evidenti nel campo del diritto del lavoro, il luogo che Gaetano Vardaro promuove come territorio elettivo e,

nel contempo, come crocevia dei suoi molteplici interessi culturali. È, questa, un'elezione politica in un'accezione molto alta e assai particolare che, in un "doppio mulinello", lo porterà al "giuslavorismo weimariano" e, più ancora indietro nel tempo, alla ricerca delle "determinazioni ebraiche" del diritto del lavoro, facendolo collocare permanentemente all'ascolto delle tendenze della contemporaneità, come il "realismo americano" per esempio. Ma sempre ricercando nuove strade di uscita che solcassero avanti e indietro le distese del tempo. La politicità di fondo delle sue scelte sta, forse, proprio nel suo particolare rapporto col tempo: col tempo, nei suoi studi e nelle sue ricerche; col tempo, nella sua personale esistenza. In ambedue i casi, sono rinvenibili un'ansia di cambiamento, un impegno radicale per approdi più significativi, dove il fuoco interno della passione, della speranza e dell'intelligenza riuscissero a trovare abitazioni più accoglienti. Forse, partendo da qui si può mantenere in vita all'infinito la sua opera e la sua vita fuggita potrà continuare a parlarci di lui e del tempo. I vivi parlano dei morti e i morti continuano a parlare dei vivi. Occorre mantenere aperto il dialogo e continuarlo, disponendo sullo stesso orizzonte di attesa e ricerca gli interrogativi nostri con gli interrogativi delle persone scomparse e che mancano. Dobbiamo a tutti delle risposte, perché tutti ci interrogano. Ed è soprattutto la morte che, muta e interroga la vita. Facciamo in modo che anche la vita interroghi la morte. Non per trovare "risposte razionali", ma per conservare dell'indicibile racchiuso nella vita e nella morte un respiro e un'immagine: per averne una cura strenua. Solo così i morti possono ritornare e dimorare con noi con una presenza amica e insostituibile. È necessario far posto alle loro domande e lasciarle scorrere. Dalla voce delle loro domande, ripercorrendone e allargandone l'eco, si può risalire alla vita che non è più e attualizzarla, facendone più intima esperienza e allestendo più ricche occasioni di trasformazione e libertà per noi stessi.

2. Dalla crisi a Weimar e da Weimar alla crisi

Fatta questa premessa, ci possiamo approssimare al "laboratorio teorico" di Gaetano Vardaro, cercando di sezionarne alcune costellazioni di senso fondanti. Come riferimento assumeremo l'antologia postuma *Itinerari* (curata da L. Gaeta, A. R. Marchitello e P. Pascucci).

Uno dei primi nuclei tematici ad attrarre l'interesse di Gaetano Vardaro è quello che delimita il rapporto legittimità/legalità/ordine politico. I "problemi costituzionali" del conflitto e la crisi delle forme della politica borghese di fronte al conflitto rappresentano il livello che egli si accinge ad indagare in profondità. La sonda che egli impiega è quella della formalizzazione giuslavorista, in relazione alla metamorfosi degli apparati concettuali e degli ordigni statuali nella transizione di fine secolo verso la "società di massa". Non può sorprendere, se questo è lo sfondo, che egli sia tanto un attento lettore di Kafka, di Musil e tutti gli altri protagonisti della straordinaria avventura culturale mitteleuropea a cavallo fra Otto e Novecento, in quanto osservatore acuto dei nuovi orizzonti che, nello stesso periodo di tempo, il pensiero sociale, politico, economico e giuridico andava aprendo.

Riprendendo una formulazione di G. Marramao, egli è stato fra i più qualificati indagatori del "Laboratorio Weimar". Ora, questa espressione va probabilmente intesa come metafora che trascende lo specifico dell'esperienza della Repubblica di Weimar, per assumere il senso heideggeriano di "immagine di un'epoca". Del resto, è noto che egli approccia la tematica giuslavorista con chiavi di lettura pluridimensionali, con una attenzione costante e tutta particolare alla "questione della tecnica". Non appare casuale che uno dei suoi ultimi scritti (forse, il più complesso e denso di implicazioni, come acutamente suggerisce G. Giugni nella sua densa presentazione della antologia di scritti qui presa in esame) ritorni prepotentemente ad occuparsi della tecnica, in aperta correlazione con un tentativo di "rifondazione" della problematica giuslavorista. Allo stesso modo, non sorprende

che questo tentativo sia accompagnato, se non preceduto, da una dura "resa dei conti" col funzionalismo sistemico, particolarmente nella versione "illuministica" di N. Luhmann.

Tuttavia, questa dichiarata passione per il confronto teorico e per formalizzazioni concettuali di alto livello non fa velo sui problemi reali e sul destino, a volte angoscioso, che inquieta la collettività e i singoli. Entro questa luce va interpretato il suo interesse per un fine critico letterario e un originale e profondo "pensatore del negativo" come M. Blanchot e per la stessa parabola catastrofica emblemizzata dalla *finis Austria*.

Il diritto del lavoro è, per lui, universo e linguaggio preciso che dice dell'articolazione e della trasformazione delle forme del potere. Costituisce la "linea rovente" specificamente deputata alla normazione aperta del conflitto sociale: dalle forme del conflitto industriale ai micro-conflitti pubblici e privati tipici delle società complesse. Per questo, il suo sforzo di addivenire ad una più rigorosa e articolata contestualizzazione della problematica giuslavorista è palesemente una riflessione sulla democrazia; e una riflessione critica, si tratta di aggiungere. Ciò che, in una certa misura, lo angosciava era il dover rilevare il restringimento costante dello statuto bifronte del diritto del lavoro, nella dottrina e nella giurisprudenza sempre più ridotto a mera leva di neutralizzazione codificatoria del conflitto e delle sue forme contemporanee di espressione. Il lato rigeneratore ed emancipativo su cui, con Weimar, il diritto del lavoro si era codificato andava progressivamente evaporando. È per rinvenirlo che egli si riconduce e parte dal "Laboratorio Weimar", scoprendo e riscoprendo autori ingiustamente dimenticati e tematiche misconosciute. Il "dopo Weimar" ha segnato la perdita secca del segno e del senso del riscatto e della "resurrezione" immanenti al diritto del lavoro. Questa perdita gli pare proiettare la sua ombra nera ben oltre la terribile disavventura del nazionalsocialismo. Suo intento costante era proprio quello di ricostituire e ricostruire il profilo ambivalente del diritto del lavoro, nelle condizioni nuove e inedite della complessità sociale.

Le intenzioni di Gaetano Vardaro sono esplicite e subitaneamente dichiarate: "a Weimar si può tornare con l'occhio rivolto al presente"². In tale impostazione, il tempo presente ispira e guida lo sguardo sul passato. Ma il presente è, altresì, aperto al tempo futuro. Una nascosta, ma non per questa ineffettuale, tensione al futuro costituisce, pertanto, uno dei presupposti che fondano la riflessione e la ricerca teorica di Gaetano Vardaro. Ci sembrano questi il retroterra e l'orizzonte prospettico, a fronte dei quali ancora più illuminante diventa la seguente affermazione: "Come va ormai sottolineando da qualche anno la storiografia più avvertita, l'esperienza weimariana può essere assunta a punto di partenza di una linea iniziale che, attraversando sia il *new deal* roosveltiano sia le diverse forme di fascismo in Europa (soprattutto il corporativismo italiano), congiunge fra loro un po' tutte le nuove forme politiche ed economiche dei sistemi occidentali"³. Dunque: Weimar come transito condizionante delle forme politiche e degli assetti economici dei paesi capitalistici nel XX secolo. A Gaetano Vardaro interessa ispezionare tale transito a lato di due nodi tematici particolarmente aggrovigliati: a) la novità dei meccanismi che nel sistema weimariano presiedono ai rapporti fra stato ed economia, da un lato, e a quelli fra politica e diritto, dall'altro; b) le modificazioni che parallelamente si determinano nel rapporto fra cultura (nel nostro caso cultura giuridica) e politica"⁴. Ciò allo scopo di isolare sia la "spinta innovatrice" che "investirà il diritto del lavoro", sia le "ragioni del fallimento di quello specifico sistema giuslavoristico"⁵. Il fatto rilevante, per Gaetano Vardaro, è che il diritto del lavoro, in Germania come altrove, si fonda come tale con Weimar⁶.

Ora, datare alla Repubblica di Weimar la fondazione di un veramente compiuto e organico sistema giuslavoristico vale come una triplice critica: (a) al sistema repressivo bismarckiano e guglielmino; (b) alle stesse tensioni prerivoluzionarie e rivoluzionarie che si sviluppano in Germania a cavallo degli anni Dieci e Venti; (c) alla posizione elaborata e fatta vivere dalla dottrina progressista, in specie dal "socialismo della cattedra" e dall'intellettualità più organicamente vicina

alla Spd. In questo frangente del tutto particolare, Weimar e il processo che ne costituisce la gestazione assumono effettivamente il senso di un "punto di svolta". Sotto il profilo economico-istituzionale, il 1918 segnò non solo il tramonto del "laissez faire", ma anche il ribaltamento delle tradizionali politiche sindacali. Lo Stato, "mentre interveniva legislativamente nella disciplina dei rapporti dei privati (e soprattutto in quelli di lavoro) in maniera sempre più massiccia", abbandonava l'atteggiamento di repressione o di tolleranza per il sindacato, "per passare alla fase del riconoscimento". Il lavoratore continuava ad essere visto come contraente individuale che, per non trovarsi in una posizione di inferiorità (economica e giuridica) nei confronti del datore di lavoro, aveva bisogno dell'intervento "perequatore" della legge. Ma la protezione statale accordata a livello individuale non veniva più pagata (come avveniva nel sistema bismarckiano) con la repressione dell'attività collettiva; viceversa, quest'ultima veniva promossa sia sul piano aziendale (consigli aziendali), sia su quello professionale (sindacati)⁷.

Ricorrendo al contributo di due pensatori "weimariani" (Potthoff e Sinzheimer), Gaetano Vardaro può attestarsi su due iniziali e importanti livelli di indagine. Con Weimar, il diritto del lavoro: (a) si afferma come "diritto di coloro che, non disponendo di mezzi di scambio, si trovano obbligati a prestare lavoro salariato" (Potthoff); (b) si distacca dal firmamento del diritto privato e si qualifica come "diritto degli uomini (formalmente) liberi" (Sinzheimer)⁸. Le conseguenze sono con prontezza e acume individuate: "L'eguaglianza e la libertà venivano concepite non come formule vuote dietro le quali si nascondevano le più evidenti sperequazioni e illibertà, ma come obiettivo di politica legislativa. Il contratto individuale di lavoro continuava ad essere visto come la 'cellula' del diritto del lavoro: solo che stavolta veniva interamente in rilievo la carica di illibertà e di disuguaglianza che esso celava"⁹. Si stabilisce, così, un sistema di contrappesi normativi alla ridondanza del "potere contrattuale" del datore di lavoro. La legge, come già scrive K. Gerig nel 1914, funge quale elemento "moderatore e pacificatore fra

le classi sociali"¹⁰. Assieme a questa messa in forma della legge "la libertà di organizzazione sindacale, intesa come realizzazione al più alto livello della parità contrattuale compromessa sul piano individuale", doveva diventare uno degli "strumenti destinati a bilanciare l'acquisizione da parte del datore di lavoro di un potere contrattuale superiore a quello del lavoratore, individualmente considerato: in una, dovevano diventare gli strumenti idonei a ristabilire l'uguaglianza-parità nel contratto di lavoro"¹¹.

Ecco qui identificata la struttura genetica bifronte del diritto del lavoro, di cui prima si argomentava. Siamo al cospetto di due facce della stessa medaglia, non sempre in accordo; anzi, sovente in aperta contraddizione. La razionalità di questo modello percorre la "legislazione sociale" di Weimar, trovando qualche precedente nelle "politiche sociali" di Bismarck e proiettando ben oltre Weimar le sue ripercussioni. Già Kelsen aveva avuto modo di affermare — come puntualmente colto da Gaetano Vardaro — che si assiste all'impiego politico della legge "come strumento di tecnica sociale per il raggiungimento di scopi politici"¹². La logica e la filosofia che plasmano questo modello le rinveniamo tanto nei modelli della "razionalizzazione" che in quelli della "socializzazione". Osserva prontamente Gaetano Vardaro che questo uso politico della legge, "benché inaugurato già da Bismarck, veniva ora ad essere non solo esplicitato, ma anche ribaltato politicamente"¹³. Il progetto di socializzazione immanente alla cultura politica e giuridica di Weimar: (a) "smaschera" la funzione politica della legge; (b) inserisce "immediati contraccolpi" nella cultura giuridica, dalla dottrina alla giurisprudenza¹⁴. Nel contesto così determinato, attecchisce e prolifera l'innovazione del diritto del lavoro: "L'insegnamento del diritto del lavoro ebbe uno straordinario incremento al punto che non vi fu università tedesca che non lo prevedesse"¹⁵.

Alcune risultanze vanno analizzate più attentamente. Il distacco del diritto del lavoro dal diritto privato e la sua relativa autonomizzazione segnano lo spostamento dell'attenzione giuridico-politica dalla "legislazione sociale" alla "legi-

slazione sindacale". Lo smascheramento del contratto quale forma di occultamento del potere e della discrezionalità dell'imprenditore e dello Stato — come già capillarmente investigato da Marx — porta ad interpretare il movimento sindacale e i conflitti di lavoro come controparte attiva dell'ordine politico-economico. Come è noto, la ricetta lasalliana prevedeva la ricomposizione di queste forme di conflittualità nel sistema democratico, attraverso l'integrazione legalizzatrice del movimento sindacale¹⁶. Altrettanto nota è la dura critica sferrata a questo approccio da K. Korsch¹⁷, uno dei massimi e più originali teorici — negli anni '20 — dell'autonomia della soggettualità operaia. Nel caso di Korsch, è mantenuta un'impostazione marxiana: si tratta, segnatamente, del discorso di Marx sul "doppio carattere" del lavoro vivo. Discorso che ispirerà in Italia, negli anni '60, un particolare filone di "operaismo teorico"¹⁸, a cui attingerà, negli anni '70, il segmento dell'Autonomia Operaia che più si ispirerà all'elaborazione teorica di Toni Negri¹⁹.

Il punto limite negativo della posizione lasalliana è il postulato che instaura una identificazione tra movimento sindacale e movimento dei lavoratori, trasformando il rapporto di rappresentanza e riconoscimento sindacale in una pura e semplice articolazione dei poteri della società democratica. Ora, il processo di riconoscimento e integrazione del sindacato e dei lavoratori nelle sfere di decisione, azione e comunicazione del sistema democratico non per questo trasforma sindacato e lavoratori in soggetti deprivati di autonomia, non più titolari del "diritto di critica" e del "principio di libertà". All'interno della socialdemocrazia il discorso lasalliano trovò entusiasti proseliti. Ancor oggi, a dire il vero, il movimento sindacale nelle società avanzate è variamente attratto da consistenti tensioni integrazionistiche che, con i "diritti del conflitto", rimuovono i diritti della critica, finendo col subire oltre misura la crisi dei meccanismi della rappresentanza politica e sindacale. Esiste un collegamento diretto tra la crisi del "doppio carattere" del diritto del lavoro e la crisi del "doppio carattere" dell'azione sindacale^{19bis}. In tutti e due i casi, la prevalenza dei diritti di integrazione sui diritti

della critica e del conflitto intenziona una crisi di identità. Crisi che isterilisce lo statuto del diritto del lavoro e fa girare a vuoto i ricorrenti modelli di rifondazione dell'azione sindacale. Appare quanto mai necessario cercare un nuovo bilanciamento costitutivo tra integrazione e conflitto. O. Negt ha pertinentemente e suggestivamente argomentato di fondazione di un nuovo "mandato sindacale".

Ora, appare molto significativo che l'esplorazione di Gaetano Vardaro sul "Laboratorio Weimar" ci metta nelle condizioni di disvelare questa parabola critica in uno dei suoi punti di applicazione originari e nel suo corrispettivo sviluppo. Assai interessante, entro questa prospettiva di analisi, è valutare la soluzione che H. Sinzheimer dà al problema; soluzione destinata a influenzare grandemente la strategia della Spd. In Sinzheimer, non v'è posto per l'identificazione del movimento sindacale col movimento dei lavoratori²⁰. Solo il movimento sindacale ha, per Sinzheimer, "rilevanza giuridica". Sono le istituzioni sindacali che, in questo modello, vengono integrate nelle istituzioni politiche e non il movimento dei lavoratori in quanto tale. Col che il rapporto di rappresentanza sindacale, nel filone della migliore tradizione istituzionale tedesca, viene letto (anche se in maniera eterodossa) secondo la prospettiva del "dispositivo corporativo". Il sindacato è equiparato ad una sorta di "comunità" in rapporto di mutualità reciproca con le altre istituzioni/corporazioni della società.

È possibile da qui inferire una nozione di "sindacato popolare", anziché di "sindacato operaio". Ne rimane pregiudicata la stessa idea di Stato: in quanto "rete di comunità corporative", non può che essere "Stato popolare". Ed è appunto lo "Stato popolare" la nuova forma Stato pensata per la Repubblica, come figura riconciliatrice del rapporto tra Stato e movimento sindacale, largamente compromesso in epoca bismarckiana e guglielmina. Stante questo retroterra concettuale, si può plausibilmente definire il discorso di Sinzheimer come una teoria organicistico-corporativa dello Stato. Se Lasalle conferiva al movimento sindacale un "mandato" onnipervasivo e totalizzante sui lavoratori, Sinzheimer

assegna al sindacato un "mandato comunitario" non tanto in funzione della rappresentanza degli interessi, quanto in direzione della costituzione dello "stato popolare" come Stato delle comunità. I conflitti sociali e di classe, in tal modo, vengono trasformati in istituzioni delle differenze poste in comunicazione dallo Stato. Lo "Stato popolare" è, così, anche metacodice comunicativo, depositario del più alto senso e segno della comunità. Nella forma di istituzione comunitaria e comunicativa, il conflitto viene acquisito qui come figura attraverso cui ritorna la riconciliazione. Lo Stato che trasforma il conflitto in istituzioni e le istituzioni in comunità può essere definito come lo Stato della comunicazione e della riconciliazione. Se il conflitto è *eccezione*, il diritto del lavoro diviene conseguente *regolazione dell'eccezione*, proprio per le istanze comunicative e riconciliative che lo informano. La circostanza non è indicativa di una ricomposizione del diritto del lavoro nello Stato o di una identità tra Stato e diritto del lavoro. Piuttosto, il diritto del lavoro assurge al rango di uno dei *criteri base* di identificazione, formazione e costruzione dello "Stato popolare" e/o della Repubblica. Il "Laboratorio Weimar" ci consegna, in maniera non esplicitata coerentemente, ma tuttavia cogente, una nozione di diritto del lavoro quale *criterio di identificazione* dell'azione riconciliatrice e conflittuale dello Stato, tesa alla costruzione di un comune e superiore destino per tutti i gruppi (e/o comunità). Come si vede, questo approdo ricombina in un unico contesto il "pluralismo" di H. Preuss con l'"istituzionalismo comunitario" di O. von Gierke²¹.

Otto Bauer, in uno scritto del 1924, definì il pre-Weimar e Weimar una situazione di "equilibrio tra le classi sociali"²². Stante questo equilibrio, conclude Gaetano Vardaro, "costituzione non poteva non equivalere a compromesso"²³. Preciso è, al riguardo, il giudizio di F. Neumann, cui prontamente si rifà Gaetano Vardaro: in quelle condizioni storiche la "formazione della repubblica" denuda la sostanza nascosta di alcuni istituti contrattuali fondamentali, proprio edificandosi sopra di essi²⁴. L'equilibrio tra le classi sociali e la conseguente funzione equilibrante della costituzione di Weimar

sono anche il frutto coerente dell'incompiutezza della rivoluzione del 1918, incapace di risolvere e prolungare sul piano della "legittimità" il problema della "legalità". L'aporia interna alla rivoluzione si risolve e proietta in un'aporia interna alla costituzione. Questa dilemmatica è finemente individuata da Gaetano Vardaro: "La costituzione doveva rappresentare la principale (anche se tardiva) forma di legittimazione politico-giuridica di quella contraddittoria rivoluzione del novembre del 1918". La quale, essendo priva di una sua immediata legittimazione politico-conflittuale, aveva scelto il piano della legalità come suo fondamento.

Orbene, e proprio a causa di questo intreccio strettissimo che la legava alla rivoluzione del 1918. Come quest'ultima fu una rivoluzione mancata, così la costituzione di Weimar fu, secondo la notissima definizione di Otto Kirchheimer, una "costituzione senza decisione"⁵. I temi in questione sono di assoluta rilevanza e meritano un approfondimento.

È risaputo che, per Schmitt, nello "Stato legislativo" il parlamento assume una posizione di predominio, configurandosi come una vera e propria "corporazione legislativa". È altrettanto noto che nella sistematica schmittiana lo "Stato di diritto" è, in realtà, da intendersi quale "Stato legislativo", in quanto il potere viene esercitato "sulla base di una legge" e/o in "nome della legge"²⁶. Il "principio di legalità", in questa teorica, regola e domina l'azione di governo: nel senso che la legalità è qui postulata come termine opposizionale del governo. Ne discende, per Schmitt, che "l'istanza legislativa non governa, né rende esecutive o applica le sue leggi, ma si limita soltanto a produrre le norme vigenti, in nome delle quali poi organi esecutivi soggetti alla legge possono esercitare il potere statale ... Il significato ultimo e più proprio del fondamentale "principio di legalità" di tutta la vita statale consiste nel fatto che alla fine non si governa o comanda più, poiché vengono fatte valere soltanto norme impersonalmente vigenti"²⁷.

Schmitt definisce un siffatto dispositivo "sistema di legalità chiuso". "Il quale fonda la pretesa dell'ubbidienza e giustifica il fatto che venga accantonato ogni diritto alla resi-

stenza. Qui la legge è una specifica manifestazione del diritto e la legalità è una specifica manifestazione della coazione statale²⁸. Su questa base, Schmitt può isolare un postulato della filosofia del diritto contemporanea: la contrapposizione tra la legalità della norma ("il sistema chiuso") e la legittimità della volontà conforme al diritto, all'interno del dispiegamento verso lo "Stato totale che alla libertà antepone il piano"²⁹. In altri termini, si esprime una "tendenza verso la Stato amministrativo". Lo Stato totale è per sua natura uno Stato amministrativo, anche se si serve, sia come strumento sia come correttivo, della giustizia penale, civile, disciplinare, amministrativa o costituzionale³⁰. Il "piano" della legalità, dunque, si oppone alla "libertà" della legittimità. Da qui, ancora, un contrasto tra legalità e libertà che nelle democrazie parlamentari si spinge fino all'estremo dell'irrisolvibilità. Le forme dell'irrisolutezza qui indagata si palesano come coincidenza normativa tra il livello della legalità e quello della legittimità, con il secondo che finisce risucchiato nel primo. Che sarebbe come dire che l'ordine normativo legale risucchia e fagocita la libertà e il suo quadro di legittimità e legittimazione. C. Schmitt, anche sulla scia dell'analisi di O. Kirchheimer, coglie con precisione questo processo, salvo poi a rappresentarlo e a torcerlo verso soluzioni altamente conservatrici: "Legittimità e legalità sono qui ricondotte a un concetto comune di legittimità, mentre la legalità si pone proprio in contrasto con la legittimità. Perciò io considero corretta la formulazione del saggio di Otto Kirchheimer su legalità e legittimità il quale afferma che la legittimità della democrazia parlamentare «consiste ormai soltanto nella sua legalità» e che oggi manifestamente il limite legale viene equiparato alla legittimità"³¹.

Dentro la "costituzione senza sovrano" irrisolto rimane soprattutto il nodo legalità/legittimità. Il "sistema chiuso della norma" non si sbilancia e dischiude né verso lo schmittiano Stato decisionale, né verso le forme della proceduralizzazione amministrativa. Da questo lato, costituzionalmente parlando, Weimar resta chiusa in se stessa: non riesce né ad equilibrare i poteri, né a normativizzarli, né a sin-

tetizzarli. Ma la questione non risolta della decisione non lascia il sistema giuridico-politico senza decisore. Piuttosto, mancano a decisore e decisione le fonti della legittimazione democratica. Sicché il celebre sintagma di Kirchheimer necessita di una non secondaria precisazione: *costituzione senza legittimazione e decisione democratica*. Il sovrano, nell'architettura di Weimar, non riesce ad ancorare le fonti del proprio potere alle fonti della legittimazione democratica. Il che implica il ristagno delle forme e dei diritti, degli spazi e dei movimenti della libertà; e non con riferimento esclusivo ai meri processi di autodeterminazione della classe operaia nel rapporto di lavoro. Gaetano Vardaro coglie puntualmente questo limite interno profondo di Weimar, allorché osserva che il costituzionalismo weimariano non "ha saputo scegliere fra le due possibili strade dell'autodeterminazione; quella collettivo-sindacale e quella legislativo-protezionistica", limitandosi a "giustapporre"³². Sta qui l'origine del "contrattualismo impossibile emergente dalla costituzione di Weimar"³³.

3. Il dopo Weimar

Nell'Introduzione³⁴ all'antologia degli scritti giuslavoristi di F. Neumann³⁵, Gaetano Vardaro ha modo di sottoporre a serrata verifica alcune "scatole concettuali" del pensiero giuridico-sociale weimariano, predisponendo al meglio, nel contempo, il suo background teorico. Alcuni dei temi cardine presenti, sin dall'inizio, nella sua ricerca sono quelli del "corporativismo" e della "democrazia corporatista", assunti dai pensatori di Weimar come l'unica ancora di salvezza delle società post-liberali; ovviamente, in una versione radicalmente altra da quella fornita dal regime politico fascista affermatosi in Europa. Ora, questi temi ritornano ad occupare il centro della discussione politica e filosofico-giuridica negli anni '80, sia sotto le versioni neoutilitaristiche che quelle neocontrattualiste.

Importante è, pertanto, registrare la "reazione" di Neumann a Weimar. Sinteticamente ed acutamente Gaetano

Vardaro: "Neumann, attraverso la critica della democrazia collettiva, avvia quella revisione del concetto di democrazia corporatista che lo condurrà, nel corso dell'esperienza americana, ad aderire ad una visione ultrastatale del pluralismo: lo stato sarà visto non più come la sintesi delle pluralità sociali, ma come uno dei soggetti del pluralismo sociale e non esclusivamente statale. Pur continuando a riconoscere che Weimar ha costituito il primo esempio di organizzazione politico-economica della società post-liberale (e quindi il prototipo del Welfare State), Neumann comincerà progressivamente ad avvertire che quest'esempio, essendo stato costretto in una concezione staticamente panstatualista, ha finito col contraddire se stesso; e quindi ha impedito, anziché facilitare, la costruzione di quella 'democrazia contrattata', che pure egli considera ancora come l'ultima spiaggia delle democrazie occidentali, generando solo un sistema "semicorporativo"³⁶.

I concetti in ballo e che cominciano a "danzare" sono, dunque, quelli di "democrazia corporatista" e di "democrazia contrattata". Da qui uno spostamento dei baricentri concettuali dal "panstatualismo" weimariano al "pluralismo" anglosassone. Fondamentale in questo mutamento di prospettiva è, per Neumann, l'incontro con H. Laski e con la "London School of Economics", come ben mette a fuoco Gaetano Vardaro³⁷.

Il "panstatualismo" weimariano viene mitigato e rettificato dal "pluralismo" inglese. Fermo, tuttavia, permane l'orizzonte strategico della "democrazia contrattata" che, però, è ora il prodotto dei "soggetti del pluralismo". Lo Stato non si configura più come la sintesi organicistica delle "comunità" e/o delle "istituzioni corporative"; diviene esso stesso una comunità tra le altre: un'istituzione corporatista fra le altre istituzioni corporatiste. È lo scambio contrattato ora il metro di misura della risorsa politica e il codice comunicativo intra/intra/extra istituzionale. Scambio fra le comunità e contrattazione tra le istituzioni e gli istituti della rappresentanza, dunque, come nuova "base" della democrazia. Pare questa, a Neumann, la via d'uscita dall'impasse weimariana. Ma

questa soluzione, come ripetutamente coglie e sottolinea Gaetano Vardaro, non riesce a recidere del tutto il cordone ombelicale con l'architettura dei saperi giuridici e delle prassi politiche di Weimar. Soprattutto, è la figura del "contratto" (in tutti i suoi derivati giuridico-politici) che aporeticamente viene, da un lato, disvelata nella sua funzione reificante e opprimente e, dall'altro, innalzata e ribaltata come nuovo codice normativo-comunicativo.

Nel saggio su Khan-Freund (che si cita in nota), Gaetano Vardaro ha modo di inseguire i rivoli fluenti della discussione sulla "democrazia contrattata" da un'altra e ben diversa angolazione di osservazione: quella della *contrattazione collettiva*, all'interno di un modello di diritto del lavoro pluralista. Per Khan-Freund, il *collective bargaining* si regge non *sul* diritto del lavoro; bensì *sui* diritti del lavoro³⁸. Ma sentiamo Gaetano Vardaro: "L'esaltazione della struttura procedimentale della contrattazione collettiva, collegata come è, da un lato, all'esclusione della qualificabilità del contratto collettivo alla stregua di un comune contratto di diritto privato e, dall'altro, al recupero delle radici naturalistico-prestatuali dei rapporti contrattuali, equivale ad ammettere l'esistenza di aree di produzione normativa integralmente extraslatali, e quindi a configurare il diritto statale non più come, 'il' sistema di produzione normativa che esaurisce o comunque ricomprende tutte le possibili forme di produzione normativa, ma solo come 'uno' di questi molteplici sistemi. Se accanto al diritto statale esiste un processo normativo che si sviluppa in ogni sua fase (da quella della produzione a quella dell'applicazione) fuori dello Stato, vuol dire che quest'ultimo è solo uno dei sistemi normativi in cui si organizza la società: è insomma un 'sottosistema' del sistema sociale, come ne esistono tanti altri, prima fra tutti il (sotto) sistema di relazioni industriali"³⁹. Come egli osserva con acume, viene qui recuperato criticamente e ricontestualizzato un elemento portante del paradigma dei "socialisti della cattedra". L'intervento di sostegno della legge alla contrattazione non avviene più a livello di *struttura*, bensì a quello di *funzione*: il movimento strutturale rimane infrastatale;

quello funzionale è decisamente extraistituzionale e in esso la legge compare "come semplice *legal Framework* di una contrattazione collettiva che rimane extrastatale"⁴⁰.

Il dilemma è qui tra (a) l'interventismo statale autoritario nella sfera della contrattazione collettiva e, più in generale, sul terreno costitutivo dell'autonomia della rappresentanza e della condotta sindacale e (b) il non-interventismo vigente nell'area del Common Law. Come è noto, tutta l'esperienza teoretica post-weimariana di Khan-Freund è votata alla integrazione critica delle due tendenze. È grazie alla penetrante "assimilazione" di tale esperienza che Gaetano Vardaro si avvia a sciogliere il nodo: "interventismo sì/interventismo no". Non senza prima aver assunto un'altra importante categoria concettuale: quella della *società asimmetrica*, elaborata nel 1972 da S. Coleman. In forza di tali acquisizioni storico-teoriche, per Gaetano Vardaro, riproporre negli anni '80 la stessa scelta "non-interventista" operata nel 1948 dal costituente repubblicano significa "... non solo dimostrare una persistente dipendenza culturale dall'esperienza del ventennio fascista (perché allo spettro dell'interventismo autoritario si opporrebbe solo un liberalistico non intervento), ma anche dimostrare di non comprendere quanto la «asimmetria fra individui in carne ed ossa ed individui artificiali sia destinata a diventare uno dei fondamentali banchi di prova del carattere pluralistico delle società occidentali»"⁴¹. Lungo questo tornante di analisi va sottoposto a confutazione un mito: "il mito dell'inconciliabilità fra *immunities* e *rights* ... se questo mito, in qualche modo trasmesso dall'esperienza inglese, comincia ormai a mettere in discussione anche nel Regno Unito (ove si riconosce, anzi, che proprio la sua conservazione ha costituito la premessa politico-giuridica della legislazione tatcheriana sulle *Trade unions*), la sua acritica conservazione nel nostro paese rischia di rivelarsi un fattore di compressione e non di sviluppo della libertà sindacale. Soprattutto il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo può rappresentare una minaccia in questo senso: nato da un'esigenza di 'effettività' sindacale, esso tende nella legislazione più recente a tra-

sformarsi in strumento di legittimazione dell'organizzazione sindacale, opportunamente compensata da una rilegittimazione statale dall'alto"⁴². Ne consegue che: "Il contributo legislativo alla definizione di 'nuove regole di organizzazione sindacale' può diventare perciò non uno strumento di surrettizia intrusione statale sulla libertà sindacale, ma un'occasione per rilanciare questa funzione 'effettuale' con cui il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo era stato originariamente introdotto"⁴³. La questione, dunque, non è più: "se giuridificare; piuttosto, diventa: *come* e *cosa* giuridificare"⁴⁴.

Gaetano Vardaro riprende il tema e lo affronta frontalmente in un intervento del 1988⁴⁵. Egli afferma immediatamente che il vero "problema di fondo" non è dato dall'estenuato e sterile dibattito su "autoregolazione o eteroregolazione", quanto, piuttosto, dall'approntamento di un "modello di regolazione integrata", capace di far fronte e oltrepassare la "crisi funzionale" che differenzialmente attanaglia legge e contrattazione collettiva⁴⁶. Crisi funzionale che vede inverarsi un singolare doppio movimento: il trasferimento di "funzioni regolative" dal legislatore alla contrattazione collettiva e la richiesta delle organizzazioni sindacali di un intervento legislativo che faccia loro superare lo stallo della "rappresentatività senza rappresentanza"⁴⁷. Ne deriva uno scenario così rappresentabile: "...questa riscoperta sindacale della legge sarebbe l'immagine speculare di quella riscoperta legislativa della contrattazione collettiva come strumento di alleggerimento della crisi regolativa della legge, e sarebbe perciò destinata a produrre un intreccio fra autoregolazione ed eteroregolazione, che sarebbero solo la sommatoria di due crisi regolative"⁴⁸.

La "persuasione delle regole" gioca, indubbiamente, un ruolo fascinatore occulto. Ma la situazione presente, ancor più di quella dell'epoca, descrive un'altrettanto inoppugnabile "crisi delle regole" e dei "criteri regolativi", soprattutto nelle loro versioni universalistiche. In questa crisi rimane già avviluppato e disgregato il colossale tentativo di ingegneria giuridico-politica di Weimar. Le costituzioni formali post-wei-

mariane — come quella italiana — hanno l'innegabile vantaggio di collocare il loro "spazio di esperienza" e il loro "riferimento stellare" in un quadro di recupero e rideterminazione delle forme della democrazia e dei valori democratici. Su quest'assialità strategica è possibile superare decisamente l'orizzonte weimariano che rimane amaramente e vistosamente al di qua della prospettiva e del codice della democrazia, indulgendo verso modelli pancomunitari e panstatuali. Ma non sembra che le costituzioni formali e materiali post-weimariane abbiano saputo fertilizzare adeguatamente tale risorsa. È, perlomeno, dagli anni '60-'70 che in tutta l'area capitalistica avanzata la "crisi della democrazia" si accompagna ad una ben più preoccupante crisi delle regole democratiche. Il deficit di democrazia, più che come "paradosso" o "dilemma", viene configurandosi come ineffettualità della democratizzazione della società. In altre parole: *la democrazia democratizza in misura progressivamente decrescente la società democratica*. Il contesto in cui si sommano la crisi regolativa dello strumento legislativo e dello strumento contrattuale è ben espresso dalla polarizzazione a forbice fra democrazia formale e democratizzazione decrescente. La ridondanza simbolico-comunicativa della democrazia formale copre e occulta le strutture funzionali che selezionano e riducono la democrazia. Così come l'istituto giuridico del contratto occulta e mistifica la reificazione e l'oppressione della situazione in cui versa il prestatore d'opera.

La democratizzazione decrescente è un portato della *democrazia minima* che caratterizza i sistemi politici delle società complesse. La crisi regolativa della legge evita, per questa strada, esiti catastrofici. Ciò non significa, semplicemente, che l'intervento legislativo è minimo. Al contrario, indica che il carattere alluvionato della produzione legislativa solo *minimalisticamente* è ancorato a congrui e larghi criteri e principi democratici. Cosicché, attraverso la crisi regolativa della legge, "gruppi di interesse" e oligarchie politiche, economiche e finanziarie fanno accesso all'ordigno della produzione normativa e nel meccanismo istituzionale-amministrativo, condizionandone più direttamente che in passato

progettazione e azione. La democratizzazione della società è patita come fattore entropico. Rientro dall'entropia è qui *fuga dalla democrazia*. Ecco perché autoregolazione ed eteroregolazione fanno da supporto l'una dell'altra: debbono, dal loro punto di vista, scongiurare la minaccia entropica della proliferazione democratica. Ecco perché i tronconi più conservativi del movimento sindacale non vogliono e non sanno fare i conti socialmente con la crisi del mandato sindacale, in vista di una rifondazione ormai indifferibile del sindacato nella società complessa. Il rischio più grande, per il movimento sindacale e la democrazia, è quello di trasformare il mandato sindacale in una "struttura dissipativa" che prospera sotto l'ombrello della "deregulation" normativa della democrazia e della rilegittimazione del sindacato da parte dello Stato.

Gaetano Vardaro ha ben chiara la possibilità di questo esito catastrofico per la democrazia: la profonda e originale rilettura di Weimar gli serve anche a questo. La sua analisi è tanto più critica della posizione sindacale, quanto più tenta di individuare e proporre vie d'uscita da questo vicolo cieco e implosivo. Si tratta, per lui, di invertire rischiose tendenze, operanti alacramente negli anni '70 e '80. Quelle tendenze che hanno indotto il sindacato in crisi a ricercare il supporto della legittimazione indiretta dello Stato, anziché riarticolare la legittimazione, partendo direttamente dal "sociale", dalle sue trasformazioni e dalle sue nervature. Attraverso la legittimazione indiretta statale il sindacato ha tentato di assicurarsi il futuro, fuggendo dal presente e dai suoi temi. La fuga dal presente ha moltiplicato la crisi dei suoi meccanismi di rappresentanza; mentre, invece, soltanto affrontando il tempo presente, poteva e può sperare di conquistare un futuro non effimero e rinnovato. Dal "mondo di ieri" è schizzato verso il "mondo di domani", saltando letteralmente il "mondo di oggi". E, così, non ha fatto altro che far rivivere nell'oggi e proiettare nel domani i limiti dell'ieri. Le stesse inestimabili e irrinunciabili conquiste sindacali rischiano, in questo circolo chiuso, di labilizzarsi e smemorarsi, esposte al fuoco incrociato di una impressionante crisi di

identità.

Gaetano Vardaro riparte proprio da questa perdita di identità, la quale costituisce uno dei dati più preoccupanti della crisi della democrazia in Italia. Egli tenta di venire a capo di alcuni processi fondanti della perdita di identità del sindacato e della crisi della democrazia in Italia. A tal fine, recupera alcune considerazioni critiche di G. Giugni e T. Treu: "...tutto il dibattito giuslavoristico post-corporativo sembra essere sotterraneamente attraversato da un atteggiamento strumentalistico, in nome del quale la giuslavoristica si interessa dell'organizzazione sindacale solo se e in quanto quest'indagine possa servire a risolvere problemi attinenti alla sfera dell'attività esterna del sindacato"⁴⁹. Da qui trae alimento il carattere «"scarsamente democratico" del modello di rappresentanza e organizzazione sindacale»⁵⁰. Proiettiamo il fenomeno in schema:

- a) all'"interno", il sindacato è caratterizzato da "spinte verticistico-burocratiche" che coniugano la dominanza dell'"interesse collettivo" sull'"interesse individuale";
- b) lo spazio di libertà dell'iscritto è tipizzato come un percorso selezionato di "entrata e uscita" dall'organizzazione sindacale che non fornisce nessun effettivo strumento partecipativo e nessuna leva decisionale relativamente alla opzione delle politiche sindacali;
- c) le modalità di espressione della rappresentanza configurano il potere di decisione illimitato e incontrollabile dei leaders sindacali⁵¹.

L'irrevocabilità del mandato sindacale tiene ben stretti tutti questi caratteri e li riproduce su scale implementate. La questione non è qui semplicemente riducibile all'impossibilità da parte dell'iscritto di "revocare il mandato prima della sua esecuzione". Coinvolte sono problematiche ben più decisive e delicate che interessano, al cuore, il rapporto tra sindacato e democrazia. Di questo è sommamente consapevole Gaetano Vardaro: "...il singolo lavoratore, iscrivendosi, conferisce al dirigente sindacale un potere decisionale, che tende ad autonomizzarsi in misura ancora maggiore di

quanto non avvenga per gli amministratori di società per azione. Grazie al gioco della 'doppia rappresentanza' (del sindacato nei confronti degli iscritti e dei dirigenti nei confronti del sindacato). Si interrompe di fatto ogni effettivo canale comunicativo fra iscritto e dirigente"⁵².

I temi della democrazia sindacale e della democrazia nel sindacato diventano particolarmente scottanti di fronte all'evidenza che sempre meno i destinatari della contrattazione collettiva coincidono con gli iscritti al sindacato. Di più: il numero dei lavoratori iscritti al sindacato va costantemente diminuendo in cifra relativa, tenendo in conto il rapporto occupati-iscritti. Il fenomeno induce una nuova tipologia di contrattazione: dalla *contrattazione aziendale* si passa alla *contrattazione gestionale*⁵³. Il che apre il fenomeno, democraticamente non irrilevante, della tutela dei lavoratori non iscritti al sindacato. Non solo: si richiede, sul punto, un'attenta considerazione di quelle forme di azione sindacale che esorbitano la sfera di espressione delle cerchie della rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Purtroppo, l'attenzione di Gaetano Vardaro non si applica adeguatamente su questo bacino problematico. In argomento, con tutta probabilità, è rilevabile un non sufficientemente metabolizzato rapporto critico col '68 operaio e studentesco, di cui viene eminentemente conservata una memoria attiva negativa e non già e non anche una memoria attiva positiva. Il profilo dei Cobas, p. es., è solo parzialmente extrasindacale; così come parzialmente extrasindacale era il profilo dei Cub e degli organismi autonomi delle lotte operaie, studentesche e sociali negli anni '60 e '70. I Cub fecero divenire operazionali modelli di azione politico-sindacale più perspicui e maggiormente democratici di quelli configurati e posti in essere dalle organizzazioni sindacali in quel tempo storico. Non altrettanto può dirsi oggi dei Cobas; ma è innegabile che essi siano il prodotto massificato della consunzione dei modelli di azione e rappresentanza del sindacalismo confederale.

L'extrasindacalità è, pertanto, una categoria interpretati-

va valutativamente incongrua, occultata pseudoscientificamente sotto moduli procedurali e classificatori descrittivi, anziché analitico-sintetici. Alla crisi di valorizzazione del sindacato siffatta categoria finisce col rispondere con la devalorizzazione dell'iniziativa autonoma dei lavoratori. Ora, come non si può mitizzare la spontaneità dell'azione collettiva, così non si può circoscrivere la legittimazione dell'azione sindacale alle organizzazioni maggiormente rappresentative. Si tratta, al contrario, di aprire e riaprire una comunicazione tra la (sclerosi della) rappresentanza sindacale e l'azione collettiva, al livello delle sue domande di democrazia e aspettative di libertà e secondo le forme mediante cui viene storicamente alla luce.

Fatto salvo questo intermezzo, particolarmente proficue appaiono le investigazioni di Gaetano Vardaro su "rappresentanza sindacale" e "mandato sindacale". Aderendo ad alcune impostazioni di M. Rusciano⁵⁴ e ai correttivi metodologico-analitici introdotti da G. E. Rusconi⁵⁵, egli mette a fuoco con estrema precisione le coordinate della nuova problematica. Riassumiamole:

- 1) L'oggetto del mandato sindacale perde la sua unicità.
- 2) Né è ancora riconducibile alla genericità e parzialità della tutela dei soli iscritti.
- 3) Il che contribuisce a modificare consistentemente le funzioni della rappresentanza sindacale.
- 4) Al punto che quest'ultima si operazionalizza in maniera asimmetrica, tenendo in conto la disomogeneità degli interessi da ridurre a rappresentanza.
- 5) Cosicché l'area e la semantica della rappresentanza assorbono non solo interessi di natura economica, ma anche interessi aventi un profilo civico-politico.
- 6) Ne scaturisce un processo di confliggenza interna tra interessi di diversa natura.
- 7) Gli interessi civico-politici non sono soltanto disomogenei e conflittuali con gli interessi economici; ma anche e soprattutto confliggenti tra di loro.
- 8) L'area e la semantica della rappresentanza sindacale

integrano, pertanto, funzioni e strutture di interessi divergenti, delineando in luogo della "convergenza" degli antichi interessi collettivi (aziendali ed extra-aziendali) le aree dell'*asimmetria* e della *divaricazione* degli interessi⁵⁶.

In forza della rilevazione di questi dati di fatto, Gaetano Vardaro suggerisce: "Allo schema del mandato sindacale 'irrevocabile' sembra, insomma, necessario sostituire quello di un mandato semirevocabile, che consenta una critica selettiva della gestione sindacale degli interessi degli iscritti"⁵⁷. La verifica selettiva del mandato sindacale è qui dichiaratamente finalizzata alla formulazione di "rimedi alternativi all'uscita dall'organizzazione da parte dell'iscritto dissidente"⁵⁸.

V'è una questione, però, che permane confinata in un cono d'ombra: quella dell'intreccio tra dissenso (interno ed esterno al sindacato) e democrazia. Le strutture e le funzioni del dissenso vanno anche verificate e operazionalizzate in conformità del loro carattere di critica democratica, in quanto portato segmentato di una più generale critica alle strutture e alle funzioni formali e materiali del mandato sindacale. Altrimenti detto: esse vanno interpretate come controazione legittima alla crisi di democrazia che investe il sindacato e la società e, per questo, allusive di un nuovo quadro di legittimazione sociale e di legittimazione democratica del mandato sindacale nella società complessa. La pur corretta e necessaria ripresa della comunicazione tra sindacato e iscritto, sindacato e cittadino è, quindi, punto di partenza; non già punto di arrivo. Ed è punto di partenza "spuntato", se omette di collegarsi a un progetto e a un'esperienza concreta di rifondazione democratica del mandato sindacale e della rappresentanza sindacale. Fuori da questa ipotesi si possono, tutt'al più, scongiurare esiti e tendenze distorcenti, funzionalizzando meglio il sistema di input e output del sindacato così come è. Ma, così, si è fermi al livello degli effetti, non ancora a quello delle cause.

Risalire alle cause è tanto più necessario, quanto più esatta si rivela la prognosi di Gaetano Vardaro: approntare

un modello integrato tra autoregolazione ed eteroregolazione, ricombinando criticamente l'uso dello strumento legislativo e dello strumento contrattuale. Come trasmessoci dalla lezione di Sir Otto Khan-Freund, fecondamente riattraversata da Gaetano Vardaro, si tratta di riconoscere nello strumento contrattuale la difesa e lo sviluppo della soggettività collettiva autonoma dei lavoratori e di cogliere nello strumento legislativo il carattere di perequazione e riproporzionamento del rapporto datore di lavoro/prestatore d'opera dal lato del soggetto più debole e svantaggiato. In ogni caso, l'intervento legislativo deve far salvo il "principio maggioritario" e la "tutela delle minoranze dissidenti"⁵⁹. Ciò non solo e non tanto per vincolare il dissenso alle procedure della disciplina collettiva; in questo ambito rimane pienamente operante la ricerca di Gaetano Vardaro⁶⁰. Anzi, il dissenso deve essere specificamente previsto come momento della "disciplina collettiva"; come momento interno alla nuova razionalità comunicativa del mandato sindacale e non già contemplato come fattore di disturbo.

Pare, questa, una necessità primaria e ineludibile. Tanto più impellente, quanto più si considera che nella società complessa il profilo del mandato sindacale non può che essere asimmetrico. Non assistiamo ad una mera proliferazione e segmentazione degli interessi; bensì ad una divergenza proliferante e segmentante degli interessi immateriali e civico-politici di cui sono titolari i soggetti della complessità sociale. Questa asimmetria deve trovare adeguato posto e sbocco nei modelli formali e materiali del mandato sindacale e della rappresentanza sindacale. Di questo ordito il dissenso e il conflitto sono forme di espressione vitali e, perciò, vincolarli mediante codici disciplinari spezza catastroficamente la trama dell'asimmetria e blocca in un punto morto la sempre più urgente e non rinviabile rifondazione sindacale.

4. Dalle simmetrie weimariane alle asimmetrie della complessità

La disamina del nesso tecnica/diritto del lavoro occupa gli scritti, forse, più densi, problematici e suscettibili di sviluppo che Gaetano Vardaro ci ha lasciato⁶¹. Quali direzioni avrebbe egli impresso a questo sviluppo non è dato dire. Il futuro della sua ricerca soltanto lui avrebbe potuto disegnarlo e imprimerlo. A noi non resta che il tentativo di ascoltare le sue domande, cercando di "assimilarle", come egli ha saputo magnificamente fare col "Laboratorio Weimar" e altro ancora. Non possiamo continuare quello che solo lui poteva continuare. Ma nei nostri passi possiamo recare impresse le impronte e le speranze dei suoi.

Ora, consideriamo con lui la distinzione tra giuridificazione e legificazione, operata nell'area tedesca, soprattutto da J. Habermas, con la sua "teoria dell'agire comunicativo". Egli rileva: "... giuridificazione si identifica solo con diritto scritto e la legge, in questa prospettiva, costituisce solo uno dei possibili strumenti di scrittura di tale diritto. Il problema fondamentale che qui si pone è l'analisi degli effetti di ricaduta sociale che il fenomeno della giuridificazione così inteso produce"⁶². Questa concettualizzazione si sdoppia su due piani:

- a) il piano teorico: l'ambiguo diritto formalizza "aspettative sociali" come canale di apertura di "nuovi spazi di libertà", finendo con il rovesciarsi in regolazione dei mondi vitali, così "colonizzandoli";
- b) il piano pratico: la prasseologia del diritto si proietta come "implementazione del programma politico" e come analisi capillare dei "molteplici *gap*" collegati alla formalizzazione delle aspettative sociali⁶³.

All'interno di questo quadro teorico-pratico, soprattutto nel "caso italiano": "... la contrattazione collettiva risulta essa stessa essere uno strumento di formalizzazione ed istituzionalizzazione di aspettative sociali e può perciò, rilevarsi un possibile strumento di colonizzazione della *Lebenswelt* del lavoratore"⁶⁴. Emerge, pertanto, un collegamento funzionale e preciso tra "giuridificazione contrattuale" e "giuridificazione legislativa" dei rapporti di lavoro. Il che evidenzia che la partizione teorica originaria tra giuridificazione e legi-

ficazione non prevede esclusivamente "separatezza", ma anche intreccio e "integrazione". Ne consegue, ancora, che la contrattazione collettiva assume una "funzione ordinatoria" nell'alveo "ordinato" e "riordinato" dalla produzione normativa legislativa. Come fa rilevare Gaetano Vardaro, in Italia: "... a partire dagli anni '60, il riconoscimento legislativo delle aspettative sociali ha generalmente fatto seguito ad un loro preventivo riconoscimento contrattuale-collettivo"⁶⁵.

La particolarità di questa vicenda obbliga al ristabilimento di "una netta distinzione fra contrattazione collettiva come fenomeno di normazione sociale (originario rispetto al diritto statale) e contratto e/o contratti collettivi come atti giuridici. legislativamente regolati"⁶⁶. In argomento, assume rilievo la teoria di G. Giugni della *bivalenza normativa*⁶⁷. Lo sviluppo della teorica elaborata da Giugni nel 1960, nelle condizioni storiche degli anni '80 e oltre, deve dar conto della soluzione di un problema chiave: impedire che la contrattazione collettiva sia "travolta" nella crisi regolativa della legge⁶⁸. Più esattamente ancora: "Qui, quindi, oltre al problema della colonizzazione della *Lebenswelt* del lavoratore, si pone quello della colonizzazione della contrattazione collettiva da parte della legge. Il che può significare *capture* dello stesso sistema di relazioni industriali da parte del sistema politico. In questa luce possono leggersi non solo certe tendenze concertative innescatesi nell'ultimo decennio, ma la stessa, insistente richiesta di legificazione della contrattazione politica proveniente, ormai, da più parti"⁶⁹. Gaetano Vardaro propone lo scioglimento di questi nodi, attivando una strategia legislativa bipolare:

- a) esaltazione del "carattere *selfregulating*" del sistema di normazione sociale proprio della contrattazione collettiva;
- b) intervento mirato sui "profili endo-organizzativi (a livello sindacale e/o aziendale) che caratterizzano lo specifico della "formazione della decisione collettiva"⁷⁰.

L'obiettivo (politico) di tale strategia (di politica del diritto del lavoro) è chiaramente indicato: " ... circoscrivere l'inter-

ferenza legislativa al solo piano della garanzia dell'effettiva partecipazione del singolo lavoratore alla formazione di quella regola collettiva che ne regolerà (e forse ne colonizzerà) una parte consistente della *Lebenswelt*"⁷¹.

Come si vede, ci stiamo muovendo nel solco delle analisi e delle proposte che abbiamo individuato ed esaminato nei punti precedenti. La problematica tutta intera acquisisce nuova pregnanza, se la riconsideriamo "inseguendo" il discorso che Gaetano Vardaro articola nel "saggio sulla tecnica", certamente il suo testo di maggiore spessore teoretico e maggiore passione politica e, altrettanto certamente, uno dei punti fermi da cui ripartire, per "rifondare" su basi epistemologicamente profonde e storicamente aggiornate l'intero edificio del diritto del lavoro nella società complessa. Rinviamo al prossimo capitolo il cimento con questo saggio di Gaetano Vardaro.

Note al primo capitolo

¹ G. Vardaro, *Spunti in tema di esperibilità per un intervento volontario (in una controversia individuale di lavoro) dell'azione per la repressione della condotta sindacale del datore di lavoro*, "Rivista giuridica del lavoro", 1976, II, pp. 1237-1242.

² G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel "Laboratorio Weimar"*, in *Itinerari* (a cura di L. Gaeta-A. R. Marchitello), Milano, Angeli, 1989, p. 25; originariamente il saggio è comparso come Introduzione in G. Arrigo-G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982.

³ *Ibidem*, p. 25.

⁴ *Ibidem*, p. 25.

⁵ *Ibidem*, p. 26.

⁶ *Ibidem*, p. 27 ss.

⁷ *Ibidem*, p. 29.

⁸ Cit. da Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 29

⁹ Vardaro, *op. ult. cit.*, pp. 29-30

¹⁰ Cit. da Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 30.

¹¹ Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 30.

¹² H. Kelsen, *Marx o Lasalle. Mutamenti nella teoria politica del marxismo. Appendice a Socialismo e Stato* (a cura di R. Racinaro), Bari, De Donato, 1978, p. 198.

¹³ Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 31.

¹⁴ *Ibidem*, p. 31.

¹⁵ *Ibidem*, p. 31.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 34-35.

¹⁷ K. Korsch, *Consigli di fabbrica e socializzazione*, Bari, Laterza, 1970.

¹⁸ M. Tronti, *Operai e capitale*, Torino, Einaudi, 1966.

¹⁹ Di Antonio Negri si confrontino, sul punto: *Proletari e Stato*, Milano, Feltrinelli, 1976; *Il dominio e il sabotaggio*, Milano, Feltrinelli, 1977; *Marx oltre Marx*, Milano, Feltrinelli, 1979.

^{19bis} Si veda A. Chiocchi-C. Toffolo, *Il sindacato tra conflitto e movimenti*, "Società e conflitto", n. 2/3, 1990-1991, pp. 139-166, successivamente in *Passaggi. Scene dalla società italiana degli anni '70 e '80*, Avellino, Quaderni di "Società e conflitto", n. 7, 1995

²⁰ Per le posizioni di Sinzheimer qui richiamate si rinvia, in particolare, a G. Vardaro, *op. ult. cit.*, pp. 35-37.

²¹ *Ibidem*, pp. 35-37.

²² Cit. da Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 37.

²³ Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 37.

²⁴ F. Neumann, *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Bologna, Il Mulino, 1973. Il riferimento di Vardaro si trova a pag. 38 ed è immediatamente seguito da uno all'opera di C. Schmitt, *Dottrina della costituzione*, in cui la carta costituzionale viene definita "forma politica della società data".

²⁵ G. Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 38.

²⁶ C. Schmitt, *Legalità e legittimità*, in *Le categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 212. Come si vede, siamo nel pieno del dibattito investigato da Vardaro.

²⁷ *Ibidem*, pp. 211-212.

²⁸ *Ibidem*, p. 212.

²⁹ *Ibidem*, pp. 214-215.

³⁰ *Ibidem*, p. 215.

³¹ *Ibidem*, p. 218. Il riferimento è ad un articolo di O. Kirchheimer comparso in "Die Gesellschaft", n. 7, 1932.

³² Vardaro, *op. ult. cit.*, p. 42.

³³ *Ibidem*, p. 33.

³⁴ G. Vardaro, *Oltre il diritto del lavoro: un holzweg nell'opera*

di Franz Neumann, in *Itinerari*, cit., pp. 63-110; originariamente comparso in "Materiali per una storia della cultura giuridica" (1983) e come Introduzione a F. Neumann, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura*, Bologna, Il Mulino, 1983.

³⁵ F. Neumann, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura*, cit.

³⁶ G. Vardaro, *op. ult. cit.*, pp. 101-102. Il passaggio è rinvenibile anche nel saggio *Otto Khan-Freund e l'emigrazione dei giuslavoristi weimariani* che nell'antologia *Itinerari* è rinvenibile alle pp. 111-137; il saggio in questione è originariamente comparso in "Politica del diritto", 1982 ed è stato ripreso in G. G. Balaudi-S. Sciarra (a cura di), *Il pluralismo e il diritto del lavoro. Studi su Otto Khan-Freund*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982.

³⁷ Vardaro, *Oltre il diritto del lavoro ...*, cit., pp. 93-103; ma anche in *Otto Khan-Freund e l'emigrazione ...*, cit., pp. 115-119, 120-124.

³⁸ Vardaro, *Otto Khan-Freund e l'emigrazione ...*, cit., pp. 125-133.

³⁹ *Ibidem*, p. 131.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 132.

⁴¹ G. Vardaro, *Giuridificazione, colonizzazione e autoreferenza nel diritto del lavoro*, in *Itinerari*, cit., p. 178; originariamente comparso in "Politica del diritto", 1987.

⁴² *Ibidem*, pp. 178-179.

⁴³ *Ibidem*, p. 179.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 180.

⁴⁵ G. Vardaro, *Nuove regole dell'organizzazione sindacale*, in *Itinerari*, cit., pp. 373-392; l'intervento è originariamente comparso in "Lavoro e diritto", 1988.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 373-374.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 374.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 374-375.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 377.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 379.

⁵¹ *Ibidem*, p. 379.

⁵² *Ibidem*, p. 380.

⁵³ *Ibidem*, p. 383.

⁵⁴ M. Rusciano, *Sul problema della rappresentanza sindacale*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1987.

⁵⁵ G. E. Rusconi, *Asimmetria delle rappresentanze e decisione*

politica, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1986.

⁵⁶ G. Vardaro, *op. ult. cit.*, pp. 386-387.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 387-388.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 388.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 389.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 389-390.

⁶¹ Si tratta di: *Giuridificazione, colonizzazione e autoreferenza nel diritto del lavoro*, cit.; *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, reperibile alle pp. 231-308 dell'antologia *Itinerari*, cit. e originariamente comparso in "Politica del diritto", 1986.

⁶² Vardaro, *Giuridificazione, colonizzazione e autoreferenza ...*, cit., p. 171.

⁶³ *Ibidem*, p. 171.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 173.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 173-174.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 174.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 174.

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 174-175.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 175.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 176-177.

⁷¹ *Ibidem*, p. 177.

CAP. II
QUALE LEGITTIMAZIONE?
Riflettendo intorno e oltre il pensiero di G. Vardaro

1. UNA INTRODUZIONE ORIENTATIVA

1.1. Il metodo e la responsabilità

Riflettendo sul complesso itinerario culturale di Gaetano Vardaro, ci troviamo a fare i conti con due questioni preliminari.

La prima di tali questioni è data dal fatto che impattiamo un'opera che si trova prematuramente priva del suo autore. Se, in generale, l'opera va progressivamente affermando la sua autonomia e la sua libertà nei confronti dell'autore, perché è altra cosa da lui e aspira ad un'altra vita, nel caso specifico l'opera si vede costretta, come non mai, a parlare del suo autore.

Registriamo, così, un paradosso di inaudita intensità. Al tempo stesso, niente meglio della sua opera parla oggi di Gaetano Vardaro e niente più della sua opera può agevolare/ostacolare il nostro cammino di avvicinamento a lui. Il nodo non è rescindibile gordianamente, in favore dell'opera o in favore dell'autore. Non ci resta che mettere in dialogo opera e autore, riaprendo il canale della comunicazione tra ciò che vive e ciò che muore; tra ciò che, pur morto, rimane vivo e ciò che, pur vivo, va irrimediabilmente appassendo.

Con quale spirito e con quali concetti ci avviciniamo all'opera e all'autore? È, questo, ora l'interrogativo ineludibile.

A causa della prematura scomparsa dell'autore, potremmo essere indotti a definire quella di Gaetano Vardaro un'opera "acerba", se non addirittura incompiuta. Cadendo in questa tentazione, però, incorreremo in una serie di manchevolezze. La più grave delle quali sarebbe quella di disconoscere la compiutezza scientifica, la complessità tematica e il rigore problematico. Di fronte all'opera di Gaetano Vardaro, dobbiamo, anzi, rovesciare l'approccio: la prematura

scomparsa dell'autore non ha impedito all'opera di stagliarsi nella sua sorprendente compiutezza, completezza e vitalità. Non nel senso di un'improbabile (e mai ricercata, a dire il vero) esaustività di forme e contenuti. Al contrario, ciò che dell'opera di Vardaro immediatamente colpisce è la sua estrema apertura; il suo non risolversi o sciogliersi nelle tematiche via via affrontate; il suo indomabile aprire nuovi campi di ricerca; il suo trasformare ogni tema in problema e ogni problema in una catena argomentativa stringente di domande e risposte, mai ultimative e mai elusive.

Seguendo questa linea di indagine, siamo obbligati ad osservazioni di tipo "metodologico" su alcuni aspetti sotto-stanti (ma non secondari) della riflessione di Gaetano Vardaro.

Non v'è, in Vardaro, la teorizzazione e nemmeno l'enunciazione di un "metodo di ricerca". Eppure, nel farsi del suo discorso, chiare sono le *costanti* e le *variabili* "di metodo". In Gaetano Vardaro, l'opera stessa è un *motore di ricerca*; ma non nell'accezione calcolistica a cui siamo stati oggi abituati dalle tecnologie delle reti telematiche. Un "motore di ricerca" telematico è la catalogazione del già-dato; l'opera di Gaetano Vardaro, viceversa, è il movimento del *non-ancora-conosciuto*. Ed è proprio il non-ancora-conosciuto che l'opera di Gaetano Vardaro ci offre.

Attestandoci, con lui e grazie a lui, sulla linea di orizzonte del non-ancora-conosciuto, siamo messi nelle condizioni di gettare nuova luce sul già-dato, riconsiderandolo con uno sguardo nuovo. Lo stesso già-dato è qui un quid non-ancora-conosciuto. Tutto, allora, non solo il nuovo, resta perennemente da conoscere e riconoscere. Solo se penetriamo queste regioni cognitive primordiali, possiamo esaurientemente darci ragione dell'interesse riversato da Gaetano Vardaro sul passato; non solo sul presente e sul futuro. Weimar è, per l'appunto, metafora della sua *attenzione spaziale* al tempo e cifra del suo *temporalizzare* gli spazi della storia, della politica e della discussione pubblica.

Ma non è ancora tutto. Il metodo vardariano si regge su un'*epistemologia di flusso* che coniuga la *volontà di sapere*

come *passione della libertà*. Incommensurabile è, in Gaetano Vardaro, la volontà di sapere; e si tratta di una volontà di sapere completamente disancorata dalla volontà di potere. Estrema è, in lui, la passione della libertà, in tutte le declinazioni e le forme simboliche e materiali attraverso cui essa è pensabile, esperibile e trasmissibile.

In Gaetano Vardaro, quello tra metodo, sapere, passione e libertà è un *flusso* problematico: indissociabile nella sua struttura cognitiva; mobile nella sua architettura genetica. Questo flusso disegna un *campo di responsabilità* specificamente vardariano, intorno cui si giocano progetto teorico, discorso politico ed impegno etico. Nel campo di responsabilità vardariano la storia è problematizzazione dell'evento e verifica della decisione politica, fino alla sua aperta rimessa in discussione. La conoscenza non scade e non si degrada in vuota erudizione; si disloca, piuttosto, come critica rigorosa delle forme politiche. La tensione ininterrotta verso nuove, più complesse e cogenti modalità di sapere mette in forma l'irriducibilità al conformismo culturale, la ribellione alla ragione pigra, la rivolta contro il cinismo politico, la rottura scandalosa dell'amoralismo delle funzioni che i poteri tentano di attribuire agli intellettuali.

Questi gli stampi che fanno della avventura umana di Gaetano Vardaro un inesausto *percorso di formazione*, una *ricerca incolmabile* intorno all'infinita e problematica ricchezza di senso dell'esistenza, della storia, del legame sociale e della politica. Questi gli stampi che fanno di quella vardariana un'opera continuamente in tensione: *in ascolto* e *in parola*. Un'opera che, oggi più che mai, non resta muta, dovendo parlare anche per il suo autore.

Più che all'autore, l'opera chiede al mondo di essere amata e nutrita. È tanto responsabilità dell'autore regalare l'opera al mondo, quanto responsabilità del mondo prendersi cura dell'opera che gli viene donata. L'opera è un'eredità che l'autore lascia al mondo. E il mondo può cambiarla in meglio, se l'ama e ne ha cura.

1.2. Ordine politico e mandato di legittimità

La seconda questione preliminare in cui ci si imbatte è così approssimabile. Sappiamo tutti che Gaetano Vardaro non è stato un filosofo della politica. Nondimeno, il campo della sua riflessione implica direttamente problematiche di ordine politico. Anzi, è l'*ordine politico* a venire chiamato direttamente in causa, per essere discusso e verificato nelle sue strutture di legittimazione formali. Meglio ancora: sono le *trasformazioni* dell'ordine politico e le loro implicazioni storico-sociali che costituiscono una sorta di *premessa tacita* e la *risultante palese* del discorso giuslavorista di Gaetano Vardaro. Ciò è vero, sia perché (come autorevolmente chiarito da illustri costituzionalisti e scienziati della politica) le forme e le mutazioni del diritto del lavoro coinvolgono la *forma-Stato*; sia perché il diritto del lavoro è la postazione dalla quale Gaetano Vardaro investiga ed interroga la complessità dei mutamenti delle *forme sociali* e verifica, per così dire, dall'interno il "mandato di legittimità" delle *forme politiche*.

Ecco perché la crisi di Weimar è configurabile, in lui, come crisi del mandato di legittimità dell'ordine politico dato: Weimar crolla, poiché non riesce a "fondare" e "rifondare" quel mandato su basi democratiche. Ecco perché le ricognizioni vardariane sul "laboratorio Weimar" debordano i confini del giuslavorismo, pur facendo di questo l'irrinunciabile piattaforma di partenza per tutti i percorsi ed approfondimenti di indagine.

Solo un *pensiero ricognitivo*, come il suo, poteva collocarsi su queste sfuggenti linee di confine, riattraversandole di continuo, senza smarrire senso e filo della ricerca, ma ricavandone, al contrario, stimolazioni e acquisizioni progressivamente crescenti e significative.

A proposito di un autore da lui molto amato (Franz Neumann), Gaetano Vardaro ebbe a dire che la sua posizione si dislocava *oltre* il diritto del lavoro. Nel caso di Gaetano Vardaro, possiamo lecitamente affermare che, per lui, *non solo di diritto del lavoro* si trattava e si tratta.

1.3. La legittimazione non è un lusso

Nel presente, ancora più che nella "crisi di Weimar", i rompicapo della legittimità democratica occupano i centri reticolari dello spazio politico e della discussione pubblica. Ma la occupano più "di diritto" che "di fatto". Nel senso che, a tutt'oggi, "scienza politica", "teoria politica", "sociologia della politica", "teoria delle istituzioni", "scienza dell'amministrazione" ecc. fanno fatica a farsi carico del tema in maniera perspicua, ricorrendo sovente ad un apparato categoriale inadeguato.

Come si sa, nella seconda metà degli anni '70 si sviluppa, in tutta l'area occidentale, un dibattito sui "limiti" e sulla "crisi" della democrazia. Dibattito solcato da profonde venature pessimistiche. Note sono, al riguardo, le "predizioni catastrofiche" di Willy Brandt, per il quale la democrazia, in Europa occidentale, non poteva durare più di due-tre decenni ancora. Altrettanto celebri sono gli assunti di Henry Kissinger, secondo cui la democrazia liberale aveva già celebrato i suoi fasti. Di non diversa natura, infine, sono le conclusioni di alcuni dei più qualificati "politologi" e "scienziati della politica" europei (M. Crozier, G. Sartori, S. Brittan, A. King).

A far data da quel dibattito, l'esistenza funzionale dello Stato è stata posta direttamente in relazione alla esigenza di abbassare alla soglia minima i tassi della legittimazione. Al *massimale* delle funzioni di potere ha corrisposto un *minimale* di legittimazione. Nasce qui — e qui gira a vuoto in un moto perpetuo — il dilemma della democrazia rappresentativa contemporanea.

I paradigmi della "complessità sociale" e della "riduzione di complessità" di N. Luhmann hanno costituito, più ancora delle teorie e delle pratiche pluraliste e corporatiste, l'opzione più diffusamente applicata, per tentare di uscire dal cortocircuito democratico. Una soluzione di tipo funzionale-amministrativo ha, così, segnato uno dei limiti estremi verso cui è andato inabissando il 'politico' contemporaneo, relegato nelle sabbie mobili della crisi della democrazia e della le-

gittimazione.

Si è istituita una divaricazione tra i selettori dell'autorità e quelli della legittimazione. L'autorità politica legittima ha costruito le sue funzioni di potere su un deficit progressivo di legittimazione. L'esercizio del potere ha, così, coniugato autorità e carenza di legittimazione. Il deficit di legittimazione si è andato inevitabilmente accompagnando con l'ipertrofia di tutte le funzioni di potere. *Deficit di legittimazione ed eccesso di invasività* dei poteri hanno costituito le due pietre angolari intorno cui sono andati danzando i rompicapo della legittimità democratica nelle società complesse. Non a caso, un rilevante testo di Luhmann del 1969 reca significativamente per titolo *Legittimazione mediante procedura*.

Oggi, in piena "era della globalizzazione", il 'politico' e la politica sembrano ridotti alle mere funzioni di supporto del *governo della moneta*. Tra autorità legittima e legittimazione si insinua una nuova frattura: la legittimazione politica dell'autorità proviene ora non tanto dal consenso della cittadinanza, quanto dal "via libera" concesso dai centri sovranazionali imputati del governo e del controllo degli equilibri monetari. Le politiche monetarie diventano il *regolatore ultimo* non solo e non tanto delle politiche economiche, ma della politica e del 'politico' in quanto tali.

Dall'autorità in carenza di legittimazione trascorriamo, così, all'autorità a *legittimazione riflessa*. Il *governo della moneta* diviene la quintessenza del governo politico; meglio ancora: la *giustificazione* del governo politico. Nel governo della moneta vengono fatti risiedere le cause prime e i fini ultimi della legittimazione che, espulsa dai circuiti politici, rientra in gioco secondo le modellazioni distorsive degli inputs monetari.

Se prima la legittimazione era ritenuta un *rischio*, in quanto agente di entropia sociale e politica, ora diviene un *costo* da tagliare, in funzione di una politica di massimizzazione dei conti economici dello Stato. Nello spazio simbolico della politica e nell'immaginario collettivo, la legittimazione viene rappresentata come un "lusso", a cui non è assolutamente possibile cedere.

Non sorprende se, su queste basi, sia andato dilatandosi lo scarto tra sistema politico e sistema della cittadinanza; se siano andati crescendo la disaffezione e il disamore dei cittadini nei confronti delle istituzioni; se siano andati acuendosi i fenomeni di "apatia politica"; se uno dei tratti distintivi delle democrazie contemporanee sia la restrizione delle condotte dell'integrazione e della partecipazione e l'ampliamento delle sfere dell'esclusione e dell'emarginazione.

Proprio qui e proprio ora, allora, si rende necessaria la messa in moto di una riflessione che ripensi e riconiughi le categorie portanti della democrazia politica, le nozioni e le realtà della legittimazione e tutto quanto vi ruota intorno. La "logica dei diritti", come ci hanno insegnato i "classici", richiede e impone risposte ed aperture, non già chiusure autoreferenziali.

Su questo crinale, la rigorosa "irriverenza concettuale" di Gaetano Vardaro può essere per noi un potente stimolo e un produttivo "arnese di lavoro". Non si tratta di demolire (invasati da una sorta di "luddismo culturale"), quanto fin qui prodotto da varie e meritorie "scuole di pensiero". Al contrario, occorre re-imparare e ri-praticare una delle lezioni principali che ci vengono da alcuni dei "giganti" del pensiero occidentale: cavare dalla storia in movimento categorie di analisi ed interpretazione all'altezza dei tempi, nella misura del possibile.

2. INTORNO AD ALCUNI PROCESSI-CHIAVE

2.0. Brevissima premessa

Dobbiamo ora ricercare, più attentamente di quanto fin qui alluso, le puntuali intersezioni del "discorso sulla legittimazione" con l'ambito discorsivo lasciato aperto, ma non irrisolto, da Gaetano Vardaro. Ci riferiamo, per la precisione, a quell'intreccio di tematiche tra filosofia politica, teoria delle istituzioni, diritto del lavoro, sociologia del lavoro e diritto sindacale che, per molti aspetti, costituisce lo "specifico vardariano".

In quest'occasione, ci soffermeremo su alcuni dei processi-chiave di tale intreccio.

Necessariamente, l'indagine che condurremo dovrà posizionarsi e riposizionarsi sul piano storico.

2.1. Sindacato, legittimazione e rappresentanza negli anni '80: la caduta dell'accordo fondamentale

Come è noto, il sindacato vive negli anni '80 una crisi prolungata che unanimemente il dibattito (giuslavoristico e non) ha designato come "crisi della rappresentanza" (AA.VV. 1986, 1988). Ma il "problema della rappresentanza" richiama immediatamente quello della "rappresentatività" e viceversa (Persiani 1984; "Politica del diritto" 1985). In proposito, nella sua ricognizione storiografica, Gaetano Vardaro propone la categoria interpretativa più assorbente ed esplicativa di *rappresentatività senza rappresentanza* (Vardaro 1988a).

A ben guardare, il nesso rappresentanza/rappresentatività costituisce una delle ambiguità e delle aporie originarie della storia del sindacato democratico italiano (Chiocchi-Toffolo 1995). La ricombinazione in unico modello, già presente nel dettato costituzionale, dell'approccio pluralistico (di stampo liberale) e dell'approccio organicistico (sia nella derivazione cattolica che nell'impostazione marxista) costringe il costituente a sdoppiare i percorsi della rappresentanza nella:

- a) *rappresentanza* pluralistica degli interessi;
- b) *rappresentatività* del sindacato (Garonna-Pisani 1988).

Nel primo caso, il sindacato funge quale classica "organizzazione di interessi". Nel secondo, quale "soggetto politico" che nella sfera delle relazioni pubbliche è rappresentativo di un "interesse generale" e/o di un "bene comune" e, in quanto tale, apre un campo di "negoziazione permanente" con gli altri soggetti della sfera pubblica, non escluso lo Stato e le sue istituzioni.

C'è chi, come Foa, ha ritenuto di rinvenire le cause della

crisi sindacale degli anni '80 proprio in quegli elementi di forza che il sindacato ha conquistato con la "svolta" degli anni '50 e con il ciclo lungo delle mobilitazioni degli anni '60 e della prima metà dei '70 (Foa 1986). Il ragionamento di Foa è il seguente: la categoria-base della "riscossa sindacale" degli anni '60-70 è quella dell'*interesse* che, rompendo i residui legami con quella dell'*aristocrazia* (operaia e oltre), segna la *new entry* dell'operaio massa nell'area della rappresentanza. Proprio nella "rappresentanza degli interessi" (Berger 1983; Bordogna-Provasi 1984) sta la forza e, insieme, la debolezza del sindacato italiano, dagli anni '50 agli '80; come, con acume, individua Foa e vedremo meglio da qui a poco.

Va ricordato che le lotte operaie degli anni '60 non solo modificano le opzioni, le politiche e le prassi dell'attore politico-istituzionale (basti porre mente al dibattito che conduce allo Statuto dei Lavoratori e alle metamorfosi conseguenti); ma trasformano radicalmente, su base democratica, i modelli vigenti di "rappresentanza sindacale" (basti pensare che ancora nella tornata del 1962-63, per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, la "competenza negoziale" non era assegnata agli "organismi aziendali" interni, bensì ai "Direttivi di categoria provinciali" esterni). Le vecchie ed obsolete strutture di rappresentanza sindacale vengono sostituite da nuove che rispondono a criteri di legittimazione democratica dal basso, anziché a logiche verticali di investitura dall'alto (Chiocchi 1996; Crouch-Pizzorno 1977; Pizzorno 1978, 1980). Nel ciclo 1968-1973, il sindacato conosce una stagione di grande innovazione e vitalità, con la progressiva affermazione e diffusione dell'esperienza dei "Consigli di fabbrica". Per farsene un'idea, è sufficiente qui ricordare che, nel solo 1973: a) il sindacato firma 7.500 accordi aziendali; b) sostiene la costituzione di 9.800 "Consigli di fabbrica"; c) gestisce un sistema di rappresentanza che prevede 97.171 delegati (Mariucci 1986, 26). Nel 1972, i "Consigli di fabbrica", vengono riconosciuti da Cgil, Cisl e Uil come unitario modello di rappresentanza sindacale, incarnando concretamente quelle "rappresentanze sindacali aziendali" pre-

viste e sostenute dallo Statuto dei Lavoratori.

Nel dopo autunno caldo, il "mandato sociale" dell'azione sindacale passa: a) dalla rappresentanza del lavoro operaio "skilled": *rappresentanza operaia chiusa*; b) a quella del lavoro operaio "unskilled": *rappresentanza operaia aperta*. Fatto, questo, che, pur entro molteplici limiti e carenze, ha potuto giocare un ruolo positivo. Fino a che nel "teatro della storia", a partire dai secondi anni '70: a) non hanno fatto prepotente irruzione i soggetti della *complessità* e delle *differenze*; b) titolari di quell'*azione sociale diffusa*, resa marginale nell'area della "rappresentanza degli interessi"; c) e, per questa via, in quella della "rappresentanza democratica" *tout court* (Chiocchi 1996, 1998).

L'entrata in scena dei nuovi soggetti ha agito da concausa strutturale della crisi dei "Consigli di fabbrica" che, a sua volta, ha operato da acceleratore della crisi del sindacato. Saltano il modello e il mandato della rappresentanza (sindacale e politica) fondati sul *lavoro operaio*. Salta, per meglio dire, la sostanza *industrialista*, prima ancora che operaista, del modello e del mandato della rappresentanza. Nel processo della riproduzione sociale e nelle strategie costitutive e costruttrici del "patto sociale", si dissolve la "centralità" sia del lavoro operaio *skilled* che del lavoro operaio *unskilled*. Eppure, la contrattazione, le politiche del lavoro, le ipotesi e le strategie del patto sociale rimangono ancorate a quella sostanza *industrialista*; ancor oggi è così. Tantomeno, la crisi del *patto industrialista* viene agita dal sindacato quale elemento strategico della rideterminazione positiva dei meccanismi di legittimazione del "mandato sindacale". Al contrario, accompagna il declinare crescente della *legittimazione dal basso* e del modello partecipativo-democratico di rappresentanza sindacale. Non a caso, i "Consigli di fabbrica" sopravvivono, per anni, alla loro crisi irreversibile, ridotti a "scatole vuote", in fatto di elaborazione strategica, di decisione e partecipazione democratica. Non a caso, diventa prassi diffusa e consolidata che essi restino lungamente in carica, senza rinnovo elettorale, senza ricambio e senza verifica del loro mandato di legittimità.

Allo stato attuale, manca all'interno del movimento sindacale italiano, fatta salva qualche sporadica eccezione, una rigorosa analisi intorno:

- 1) Alla duplicazione del mandato di rappresentanza tra "rappresentanza in senso stretto" e "rappresentatività".
- 2) Ai vizi culturali d'origine del modello di rappresentanza basato sugli interessi, cui pur faceva cenno Foa.
- 3) Alla carenza di perspicuità, nelle società differenziate e complesse, del modello di rappresentanza fondato sugli interessi.
- 4) Alla "messa in mora" della legittimazione democratica dal basso della rappresentanza sindacale.
- 5) Ai limiti e ai rischi della legittimazione dall'alto (sia dei vertici delle strutture statuali che dei vertici delle strutture sindacali) dell'azione e della rappresentanza sindacale.

Il riannodarsi di tutti questi fattori critici in un unico bacino di problemi segna in ambito specificamente sindacale il proliferare di modelli di *decision making* ricavati dai paradigmi della *democrazia neocorporativa* (Arrigo-Vardaro 1982; Berger 1983; Bordogna 1985; Lange 1986; Maraffi, 1981; "Problemi del socialismo", 1982; Rusconi 1984; Schmitter 1986; Vardaro 1985, 1988b, 1989a, 1989b). Ora, secondo gli inputs/outputs di tali paradigmi, la validazione delle procedure decisionali e dei modelli di rappresentanza:

- a) promana dall'alto verso il basso;
- b) restringe il campo dei decisori e della selezione dei temi;
- c) cristallizza il primato delle organizzazioni di contro ai soggetti;
- d) subordina l'opzione dei mezzi/fini alle risultanze finali di organizzazione;
- e) asserva i canali della legittimazione/rappresentanza ai elettori dell'azione/decisione di governo, secondo la razionalità strumentale-calcolistica costi/benefici.

La dinamica propria alla rappresentanza degli interessi induce il sindacato a "ragionare" in termini di "grande orga-

nizzazione", con la progressiva assimilazione di una logica d'azione *corporatista*. La negoziazione sindacale si fa *negoziazione di organizzazione* che riceve dalle/e conferisce alle controparti organizzate la *legittimazione attiva*. Sul piano storico generale, la migliore coniugazione (non solo in Italia) del circolo chiuso sia dello scambio industrialista che di quello corporatista sta nel patto sociale taylorista-fordista, intorno cui, in larga misura, hanno ruotato le stesse politiche di Welfare, prima di conoscere una irreparabile caduta di tensione.

In Italia, il modello originario ha visto aggiungersi una variante spuria: il patto sociale taylorista-fordista ha sistematicamente privilegiato le grandi "concentrazioni di interessi" su base industriale. Ed è, appunto, questa variante del modello originario a fungere come costante del caso italiano. Persino lo Stato, nella figura di Stato-imprenditore, si è fatto concentrazione di interessi industrialisti (Chiocchi 1998). Nonostante il venir meno dei presupposti e delle "condizioni materiali" del patto taylorista-fordista, in Italia, ancor oggi, sindacato (da un lato) e Stato (dall'altro) fanno dell'industria medio-grande la colonna portante della normativa contrattuale (Gottardi 1997).

Per un sindacato che fonda univocamente la rappresentanza in senso stretto sull'organizzazione degli interessi, lo sbocco (anni '60 e '70) verso la *rappresentanza industrialista* è inevitabile. Altrettanto ineluttabile è il progressivo slittamento (anni '80 e '90) verso la *rappresentanza corporatista* che esclude dal "patto" e dalla "protezione" gli "interessi diffusi" e i loro portatori. Se prima i *soggetti del pluralismo* facevano fatica ad essere assorbiti dalle cerchie della rappresentanza (industrialista), ora ai *soggetti della complessità e delle differenze* è letteralmente interdetto l'accesso all'arena della rappresentanza (corporatista).

L'approdo coerente e, insieme, inquietante è il seguente: la rappresentanza corporatista, riconiugando lo sdoppiamento costituzionale rappresentanza/rappresentatività, si configura come la forma svelata meglio compiuta della *rappresentatività*. Sicché possiamo lecitamente concludere, ri-

facendosi anche alle categorie interpretative di G. Vardaro, che la *rappresentatività senza rappresentanza* è esattamente la *rappresentanza corporatista*. Il passaggio dall'industrialismo al corporatismo su base industriale, come si vede, non viene a capo delle ambiguità e dei vizi di origine del modello di sindacato e di relazioni industriali operante in Italia; all'opposto, li azzera con un atto d'imperio.

Come punti di passaggio salienti dalla rappresentanza industrialista alla rappresentanza corporatista possiamo assumere:

- a) la disdetta dell'accordo sulla scala mobile del giugno 1982, col quale il vecchio "assetto" contrattuale viene meno e se ne inizia a costruire uno nuovo (Mariucci 1985);
- b) l'accordo del 22 gennaio 1983 (AA.VV. 1983) che, sviluppando e rielaborando nel nuovo contesto le politiche di "moderazione salariale" tenute a battesimo nella seconda metà degli anni '70 con la celebre "svolta dell'Eur", stabilisce un quadro di coerenza rigido tra "politica salariale", "strategia anti-inflattiva" e "stabilità economico-politica";
- c) il protocollo sindacato-governo di San Valentino del 1984, sottoscritto senza l'adesione della Cgil, col quale, in sede di recezione dell'accordo del 1983, si provvede ad un'ulteriore compressione della scala mobile ("Politica del diritto", 1984); a causa della mancata adesione della Cgil, il protocollo trova una immediata recezione a mezzo di decreto legge.

Proprio il protocollo di S. Valentino e la sua conseguente trascrizione legislativa segnano la definitiva rottura delle vecchie "regole del gioco" in tema di relazioni industriali; e le nuove "regole del gioco" hanno apertamente un carattere *escludente* (Lange 1987; Mariucci 1986; "Politica del diritto", 1984; Vardaro 1989a). Qui, come è stato opportunamente fatto osservare: il governo interviene "per la prima volta nella storia post-costituzionale, per disporre una riduzione diretta dei salari correnti, mediante il taglio di quattro punti di contingenza, e senza il corredo di un unitario con-

senso sindacale" (Mariucci 1986, 36). In conseguenza del quale: viene "da chiedersi se i sindacati siano ancora una forma di «organizzazione sociale», cioè rappresentanze di interessi che entrano in rapporto con diversi soggetti afferenti all'universo del «potere pubblico»; oppure se essi siano divenuti l'articolazione di un policentrico, e diffuso, sistema politico-amministrativo, ampiamente privatizzato quanto a stili di comportamento e «contrattualizzato» quanto a procedimenti di decisione"; e, dunque, occorre chiedersi, infine, se il ceto sindacale non sia "divenuto, specialmente ai vertici, un *complemento* del ceto politico" (Mariucci, 1986, 36; corsivo nostro). Come il medesimo Mariucci fa osservare, ai quesiti non può essere data una risposta univoca (Mariucci 1986, 37); tuttavia, gli interrogativi sono la spia di un rilevante mutamento in corso, il cui profilo appare ambiguo e la cui identità è di difficile decifrazione.

Al di là delle risposte a domande così complesse, si può dire con certezza: il "protocollo di S. Valentino" sancisce la cancellazione dall'alto, a mezzo dell'interventismo statale e attraverso fratture endosindacali, del modello diadico di rappresentanza/rappresentatività affermatosi con la costituzione repubblicana. La "messa a regime" dell'organizzazione sindacale, non a caso, era stata costituzionalmente demandata alla libera autodeterminazione del sindacato (art. 39 Cost.); e sempre non casualmente, l'art 39 della costituzione non aveva mai trovato applicazione, in quanto a registrazione e personalità giuridica del sindacato. Va qui conclusivamente sottolineato che il processo appena descritto importa la caduta di vigenza dell'*accordo fondamentale* che, attraverso significativi e progressivi riaggiustamenti, aveva retto le sorti delle relazioni industriali nel nostro paese, nella transizione dalla *rappresentanza operaia chiusa* (anni '50) alla *rappresentanza operaia aperta* (anni '60 e '70) che qui abbiamo rapsodicamente illustrato.

2.2. Rappresentatività corporatista e scambio asimmetrico: verso gli anni '90

Possiamo affermare che le pratiche corporatiste fanno tutt'uno, in Italia, con le "esperienze concertative", consistenti nella messa a punto di un "metodo di decisione politica trilaterale" e che trovano le loro prime applicazioni sul finire degli anni '70 (Vardaro 1989a). Ora, la rottura dell'accordo fondamentale intervenuta per il tramite del protocollo di S. Valentino riscrive la nozione medesima di "sindacato maggiormente rappresentativo" (art. 19, SdL): "maggiormente rappresentativo" diviene quel sindacato che riceve l'*investitura statutale* (Vardaro 1989a). Non fa meraviglia, quindi, che le prassi corporatiste/concertative del tipo appena descritto configurino una restrizione indebita della libertà sindacale (Rusciano 1987; Vardaro 1989a).

In sede teorica, come si sa, viene postulata una distinzione generale tra *corporatismo* e *concertazione*. Stando ai principali teorici in materia — Schmitter e Lehbruch —, si può in sintesi osservare: mentre il corporatismo è una forma di articolazione e organizzazione degli interessi, la concertazione è una modalità di formazione delle politiche pubbliche (cfr., da ultimo, Regini 1996). In questo approccio, ovviamente, corporatismo e concertazione sono il contraltare della *deregulation*. In Italia, soprattutto nei primi anni '80, il concetto di concertazione si è sovrapposto a quello di *scambio politico* (Regini 1983, 1984, 1985, 1986; Rusconi 1984).

Ora, le distinzioni generali tra corporatismo e concertazione (ed altre ancora di carattere particolaristico) non hanno retto alla prova dei fatti e delle esperienze storiche (Regini 1996). Numerosi sono i contesti in cui organizzazione degli interessi e formazione delle politiche pubbliche coabitano. Addirittura, assistiamo ricorrentemente ad una *deregulation normativa* "pianificata" da "politiche concertative": l'istituto dei "contratti d'area", per fare solo uno degli esempi più recenti, è un macroscopico caso di deregolamentazione a mezzo di pianificazione concertata, istituyente un artico-

lato sistema normativo di deroghe alle: (a) "clausole minime" che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro; (b) norme fondamentali introdotte dalla legislazione sul lavoro. Ma di tutto questo discuteremo più avanti.

Il caso dell'Italia è particolare: corporatismo e concertazione qui continuano ad occupare un posto di rilievo nell'agenda politica e sindacale. A dispetto di quelle sentenze profetizzanti per il corporatismo una fine senza via di scampo, negli anni '90, parti sociali e governo concludono "accordi triangolari" su materie delicate e rilevanti; come vedremo.

Ma riprendiamo con ordine a dipanare il filo della storia.

Dobbiamo osservare, preliminarmente, che le politiche di concertazione e/o corporatiste hanno, tra l'altro, la non trascurabile funzione/finalità della *stabilizzazione del conflitto* (Korpi-Shalev 1981). In Italia, il primo (timido) passo in tale direzione è rinvenibile nell'Accordo Interconfederale sul "punto unico di contingenza" del 1975 che, significativamente, vede l'assenza dell'attore pubblico. Più che un esempio di concertazione vera e propria, si tratta di un accordo bilaterale ispirato dall'esigenza di ricondurre a stabilità il sistema delle relazioni industriali. Quel patto ha breve vita, poiché alimenta le aspettative inflazioniste (non a caso, è etichettato come "patto inflazionistico"); anziché riassetare in termini di governabilità razionalizzata e contrattata le relazioni industriali. Pur entro questi limiti ben evidenti, il "patto" del 1975 costituisce l'antefatto embrionale delle politiche della concertazione in Italia.

A partire dal 1977, tra ripiegamenti, ripensamenti, oscillazioni e contraddizioni, si affermano all'interno delle "parti sociali" e dell'attore pubblico più radicati convincimenti intorno alla necessità di pervenire a più razionali politiche di concertazione, in una logica di "scambio politico" (Baglioni 1983; Bordogna-Provasi 1984; Perulli 1982; Regini 1983, 1984, 1985, 1986; Rusconi 1984). Con gli accordi di gennaio-marzo 1977, stipulati rispettivamente con Confindustria e governo, il sindacato "salva" la contrattazione aziendale, "concedendo" alle controparti la modifica del calcolo della

contingenza e nuove condizioni di impiego razionale della forza-lavoro (festività soppresse, ferie scaglionate, mobilità, controllo dell'assenteismo). La contropartita strappata dal sindacato appare di portata modesta: si tratta, ad onor del vero, di uno scambio politico a bassa soglia di rendimento. C'è chi ritiene che proprio la difficoltà dei sindacati nello strappare vantaggi consistenti alle politiche di concertazione finisca col sospingere lo scambio politico in una situazione di stallo (Regini 1985, 1986). Non va sottaciuto, però, che alcuni "vantaggi" sono esterni alle politiche di concertazione in senso stretto e sembrano riguardare una logica di *scambio politico indiretto*, con una ricaduta sul piano dell'intervento politico-legislativo. In tale contesto sembrano iscriversi: (a) la legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale del 1977; (b) la legge sull'occupazione giovanile del 1977; (c) la legge sulla formazione professionale del 1978; (d) il disegno di legge Scotti sulla riforma delle pensioni del 1978.

Ma gli esperimenti del 1977 già nel 1979 subiscono una brusca interruzione, facendo parlare di "declino" e "crisi" della concertazione (Lange 1987; Regini 1983, 1984) e di "scambio politico bloccato" (Regini 1985, 1986). Bisogna aspettare l'accordo del gennaio 1983 (di cui si è già detto), per la rimessa in cammino delle politiche della concertazione in Italia.

Secondo M. Regini, il velleitarismo delle politiche di concertazione degli anni '70 è imputabile, sostanzialmente, a quattro fattori:

- a) la scarsità delle risorse da redistribuire, a fronte di una situazione generalizzata di crisi economica;
- b) l'incapacità del governo di proporsi come *parte attiva* e *garante politico* dei benefici concertati nel lungo periodo; nemmeno un governo *pro-labour* (come quello della "solidarietà nazionale") si rivela all'altezza del compito di mantenere un giusto equilibrio tra "risultati attesi" ed "esiti" delle politiche di concertazione;
- c) l'insufficienza ed inefficienza della pubblica ammini-

strazione, risucchiata nei vortici del "continuismo" e poco disponibile all'innovazione;

- d) la progressiva incubazione della crisi di rappresentanza del sindacato del quale consenso si può tranquillamente fare a meno (Regini 1986, 146-147).

Ora, proprio il fallimento degli anni '70, fa sì che le politiche di concertazione subiscano una rielaborazione semantica e politica: più che involgere e coinvolgere strategie strutturali di lungo periodo, esse si focalizzano e rideterminano congiunturalmente come *politica concordata dei redditi* in funzione *anti-inflattiva*. Il "teorema sindacale", in parte, entra in crisi e, per il resto, viene riformulato (Carrieri-Perulli 1985). L'oggetto delle politiche concertative sta proprio nel *patto sociale* anti-inflazione. Per il sindacato, la posta in gioco dello scambio è la riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto e la flessibilizzazione dell'uso della forza-lavoro in cambio dell'attivazione: (a) di benefici (fiscali e non) a favore dei lavoratori; (b) di condizioni minime di rilancio dello sviluppo, il cui prerequisito viene fatto, appunto, coincidere col raffreddamento programmato della spirale inflazionistica. L'accordo del 22 gennaio 1983 è il primo esito della nuova tendenza; con l'accordo di S. Valentino dell'anno successivo, il processo si "chiude" risolutivamente.

L'oggetto e i soggetti delle politiche di concertazione vengono destrutturati per linee interne. Il passaggio che si realizza è, così, rappresentabile: (a) dalla concertazione intorno a variabili strategiche di lungo periodo (b) si transita alla concertazione congiunturale anti-inflattiva e per il contenimento del costo del lavoro. Col che la sostanza industrialista del patto sociale specificamente italiano si sovradimensiona e, nello stesso tempo, si esaltano i contenuti più marcatamente corporatisti della legittimazione e della rappresentanza, in ambito sindacale ed extrasindacale. Il sindacato si va separando dalle funzioni tipiche di mediazione, contenimento e istituzionalizzazione del conflitto, giocate nella fase della rappresentanza chiusa (del lavoro skilled) e ridefinite in quella successiva della rappresentanza aperta (del lavoro unskilled); nondimeno, non devia dalla sua genealogia indu-

strialista. Solo che ora l'industrialismo sindacale non fa più perno:

- a) sulla categoria dell'interesse dei rappresentati; bensì su quella della decisione di organizzazione;
- b) sulle funzioni della mediazione (del conflitto); bensì su quelle del contenimento e della vanificazione procedurale ed extranormativa del conflitto, assunto quale agente di entropia sociale.

Il sindacato si fa direttamente interprete e garante dello sviluppo industriale, in funzione diretta del quale ora decide, agisce ed opera. Con la novità non irrilevante che da una concezione qualitativa: (a) *quale sviluppo?* (b) trascorre ad una di tipo quantitativo: *quanto sviluppo?*. L'interesse dei rappresentati viene fatto coincidere con quello dello sviluppo quantitativo. Si istituisce, così, una doppia scala funzionale di rappresentanza:

- a) la rappresentanza/rappresentatività diretta dello sviluppo quantitativo;
- b) la rappresentanza/rappresentatività indiretta dei lavoratori.

Secondo il nuovo modello di "mandato sociale" definito dal sindacato, la seconda rientra subordinatamente nella prima. La legittimazione qui promana direttamente dallo sviluppo quantitativo, a misura in cui le triangolazioni concertative riescono a promuoverlo. La politica concordata dei redditi in funzione anti-inflattiva, da parte sindacale, viene assunta quale sottovariabile di questo "sistema virtuoso" di rappresentanza corporatista. Da parte confindustriale, invece, la politica concordata dei redditi assume lo status di "variabile indipendente" del sistema di relazioni industriali. Essa è: (a) obiettivo strategico, da perseguire in ogni caso, prescindendo dalla vigenza o meno dello sviluppo; (b) "tema" e "territorio", intorno cui mal si tollerano "intrusioni" governative e/o sindacali.

Il passaggio alla rappresentanza/rappresentatività corporatista costituisce la risposta strategica che il sindacato elabora a fronte del venir meno del suo *monopolio della rappresentanza*; un processo che data al '68 (Chiocchi 1996;

Gruppo di Ricerca su "Società e conflitto" 1995 e che, tuttavia, nella transizione storica che va dalla rappresentanza chiusa alla rappresentanza aperta, il movimento sindacale riesce a gestire in maniera non traumatica. Con l'opzione corporatista, mutano radicalmente gli elementi base intorno cui il sindacato intende costruire la sua forza. Difatti, all'altezza di questa opzione, il sindacato identifica la sua risorsa strategica non tanto nel "radicamento sociale", quanto nella sua promozione a *istituzione concertativa*. È, questo, il percorso attraverso cui: (a) si propone come "pilone di sostegno" del rilancio e del governo dello sviluppo (quantitativo); (b) intende recuperare le politiche dell'esecutivo e delle controparti sociali ad una effettiva ed efficace strategia svilup-pista.

Le risultanze concrete di questa strategia contraddicono apertamente le attese in essa riposte. I motivi li abbiamo, a più riprese, sottolineati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti mette, chiaramente, in luce che la rappresentatività corporatista si rivela essere un particolare tipo di *scambio asimmetrico*. Essa redistribuisce: (a) *vantaggi immediati* all'attore pubblico e alle controparti imprenditoriali; (b) *promesse non mantenute* all'attore sindacale.

Diverso discorso va fatto per quelle che sono state pre-gnantemente definite prassi di *micro-concertazione appartata* che, negli anni '80, si vanno moltiplicando a livello di economia diffusa e di grandi imprese soggette a ristrutturazione (Regini 1996; Regini-Sabel 1989). Qui le politiche concertative, su base negoziale volontaristica, ridisegnano secondo modalità non istituzionalizzate l'assetto delle *regole* del rapporto di lavoro, non solo e non tanto l'apparato industriale periferico. Tuttavia, come fa rilevare Regini, la "mancanza di istituzionalizzazione" comporta: (a) instabilità di rapporti; (b) incertezza sulle regole e sugli esiti (Regini 1996, 725). Saranno proprio queste ultime problematiche ad essere affrontate dalla concertazione degli anni '90.

Riferimenti bibliografici del secondo capitolo

- AA.VV. 1983 *Tavola rotonda: lo scambio politico alla prova. Come valutare l'accordo del 22 gennaio 1983*, "Prospettiva sindacale", n. 47.
- AA.VV. 1982 *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista* (a cura di G. Arrigo-G. Vardaro), Roma, Edizione Lavoro.
Il futuro del sindacato (a cura di G. Ferrante), Roma, Ediesse.
- 1983 G. Baglioni, *Costanti e varianti in tema di scambio politico*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali"
- 1983 *L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale* (a cura di Suzanne Berger), Bologna, Il Mulino.
- 1984 *Politica, economia e rappresentanza degli interessi*, Bologna, Il Mulino (L. Bordogna-G Provasi)
- 1985 *Il conflitto industriale in Italia* (a cura di G. Cella-M. Regini), Bologna, Il Mulino.
Il teorema sindacale (a cura di M. Carrieri-A. Perulli), Bologna, Il Mulino

CAP. III
POTERE, COSTITUZIONE, CONFLITTO.
Dalla protezione del lavoro
al lavoro irrappresentato

1. Weimar, altro e oltre

Prendiamo le mosse da uno dei fuochi problematici del discorso di Vardaro: Weimar. Si sa che, per Vardaro, Weimar è un "luogo di fondazione": rappresenta il prototipo della società e della costituzione post-liberali e, ad un tempo, il laboratorio di formazione e sperimentazione del diritto del lavoro propriamente detto.

Si tratta, però, di un "luogo di fondazione" particolare.

Weimar eredita tutti i nodi non sciolti del parlamentarismo liberale e, insieme, non riesce a mandare a soluzione i "problemi strategici" della incipiente società di massa. Presata tra "vecchio" e "nuovo", non si divincola ed affranca totalmente dal "vecchio" e, alla fine, finisce col soccombere sotto l'urto di un "nuovo" non adeguatamente interpretato e decifrato.

Su un piano strettamente politico-costituzionale, il suo spazio di esperienza rimane costantemente in oscillazione tra "costituzione senza sovrano" (democratico) e ricerca autoreferenziale del "custode della costituzione". Ciò la espone fatalmente agli attacchi che da destra tirannicamente cercano di autofondare lo spazio della decisione, posizionando il 'politico' oltre lo Stato e contro il diritto, facendo, così, del nodo legittimità/legittimazione una scatola piena solo di una sovranità che si autopone e autogiustifica in termini di potere. Uno spazio migliore non si apre a sinistra, dove il "comunismo dei consigli" e il modello sovietico dell'Ottobre bollano riduttivamente Weimar come espressione della vecchia tradizione socialdemocratica.

Sul piano più propriamente socio-economico, la cultura weimariana non metabolizza la critica marxiana dello scambio contrattualistico borghese. La problematica della forma-

merce, con i suoi effetti di attrazione magnetica e di incatenamento della dialettica delle relazioni sociali, le rimane ignota. Il che la fa inclinare verso profili politico-costituzionali fortemente autoritativi, incardinati sulla *regolazione dall'alto* dei rapporti, degli scambi e delle figure del contratto. Quasi che, da sola, la leva (pan)statuale fosse in grado di perequare, equilibrare e armonizzare i rapporti tra le classi. Qui non sufficientemente assimilata risulta la democrazia come idea e come prassi, come potenza e come atto. Si trattava di superare l'universo concettuale marxiano e la democrazia di massa; su questioni decisive, invece, Weimar rimane al di qua di Marx e della democrazia di massa.

Sul piano specifico del diritto e della rappresentanza, infine, lo "Stato corporazione" che si fa "repubblica popolare" assume le sembianze perspicue di "Stato comunità". L'intrusione dell'ordigno statale nella sfera delle relazioni sociali diviene soffocante, in una prospettiva di aconflictualismo normativo, secondo cui tutto ciò che confligge nella sfera dello scambio, del rapporto tra le classi e della regolazione sociale deve trovare superiore pacificazione nei circuiti formali della rappresentanza e nelle condotte di azione dello Stato.

Dunque: con Weimar, ci troviamo di fronte ad un "luogo di fondazione" *irrisolto*. Un "luogo" a cui, proprio per questo, è necessario ritornare a fare transito, per prenderne definitivo commiato. Un commiato a doppia direzionalità: dal passato verso il presente e dal presente verso il futuro. Ecco qui stagliarsi, allora, uno degli elementi cruciali e più vitali della lezione che ci viene da Vardaro.

Sulla scorta di questa lezione, possiamo ritematizzare una questione nevralgica: il fallimento di Weimar non si enuclea univocamente intorno alla *problematica della costituzione* e, quindi, non si consuma parossisticamente intorno al rompicapo non risolto della *sovranità*. Se fossero questi i termini della questione, avrebbe buon gioco la critica schmittiana che ipostatizza la decisione come forma matrice della politica. Una facile vittoria conseguirebbe, sul versante opposto, anche la critica kelseniana che risolve per intero lo

Stato nell'ordinamento giuridico.

Potere, costituzione e conflitto: ecco il triangolo delle forze che Weimar non padroneggia. Ma altrettanto deve dirsi del decisionismo schmittiano e del costituzionalismo post-weimariano (come vedremo).

In Schmitt, la decisione fonda il 'politico' che, anteponendosi e posponendosi allo Stato, si fa centro motore della costituzione. La decisione diviene potere costituzionale, in quanto asse gravitazionale inamovibile dell'universo semantico dell'unità politica e, quindi, soggetto allocatore e distributore dell'obbligazione politica.

Qui l'obbligazione politica non è intermediata dal giuridico: tutto rimane ed è risolto nelle sfere del 'politico'. Altrimenti detto: i limiti invalicabili non sono disegnati e posti dalla legge; bensì dal potere costituzionale (decisionale) che si autofonda e autolegittima in un vertice siderale di inaudita intensità politica.

La società politica e l'ordine politico vengono squarciati parte a parte da un sommovimento tellurico: non si costituiscono più e più non si legittimano intorno al flusso di comando/obbedienza, libertà/legittimità; bensì intorno alle polarità costituzione/decisione, 'politico'/potere. Se in Weimar la libertà è pietrificata dallo sguardo di Medusa (del potere) dello Stato, in Schmitt la libertà è infeudata sotto il 'politico' e il potere decisionale-costituzionale che gli corrisponde; se in Weimar la costituzione rimane senza *sovrano democratico*, con Schmitt la costituzione trova un *custode dispotico*: la sovranità del potere (auto)fondato e (auto)legittimato dalla decisione politica.

In entrambi i casi, secondo prospettive divergenti e sovente contrapposte, viene meno il sostegno alle libertà della società e ai diritti dei singoli. In entrambi i casi, rimane irrisolto il dilemma di Hobbes.

In Hobbes, il concetto/prassi di libertà è inestricabilmente avvinto a quello di potere. La libertà, in quanto "libertà di fare", è immediatamente libertà di "poter fare". Dunque, per *essere*, la libertà deve *avere* potere. Cioè: si è liberi soltanto se si ha il *potere* di essere liberi. Alcun impedimento ester-

no/interno deve inibire o limitare la libertà che, per esercitarsi, deve essere affiancata dal potere. Il passaggio dalle "libertà formali" alle "libertà sostanziali" è, così, intermediato dall'esercizio del potere. In questa coniugazione, il potere *serve* la libertà: è termine, sì, essenziale, ma pur sempre secondario rispetto alla libertà.

Sussiste, però, un'altra diramazione della trama concettuale hobbesiana che, effettivamente e teoreticamente, inverte la gerarchia delle priorità tra libertà e potere appena tracciata. Secondo questo rovesciamento, è il potere che *si serve* della libertà. Vale a dire: non è più posto un limite al potere, bensì alla libertà.

Il Leviatano si trova in bilico tra queste due posizioni limite:

- a) reinstaura l'obbligazione (civile) al comando statale e fissa i termini di un nuovo patto, ripristinando il legame sociale deflagrato;
- b) nel contempo, pone lo Stato al di sopra della libertà.

L'ordine politico si declina nei termini dell'ordine del potere (statale) di contro all'ordine della libertà. Il diritto, nell'ordigno statale, viene sussunto sotto il potere e la potenza dello Stato-macchina.

Il giusnaturalismo hobbesiano rimane invischiato in questo dilemma irresolubile. Se poniamo la questione del "diritto naturale" come problematica della libertà e del potere, ben presto ci avvediamo che i due piani del problema non sono mediabili e fluidificabili linearmente; al contrario, la loro catena di interdipendenze mette capo a delle vere e proprie contraddizioni relazionali e antinomie concettuali.

Vediamole:

- 1) Nella condizione di mera natura, la situazione hobbesiana è quella dell'ostilità reciproca esponenzialmente elevata ("la guerra di tutti contro tutti"). Nello "stato di natura", dunque, i singoli si trovano a patire un difetto di libertà e di potere.
- 2) Lo Stato-macchina (re)introduce autoritativamente le condizioni della convivenza civile, entro le quali l'ostilità si stempera e viene alla luce come conflitto.

- 3) Il Leviatano, dunque, è anche (se non per eccellenza) lo Stato della mediazione e della regolazione sociale, nelle condizioni della civilizzazione e della conflittualità tipiche della modernità.
- 4) Di più: uno degli attivatori/selettori della modernità è (appunto) lo Stato-macchina hobbesiano. Sicché ci troviamo sospesi tra l'*ostilità* (che giustifica l'ordigno autoritativo e limitativo dello Stato) e la *civilizzazione conflittuale* (che giustifica e posiziona i diritti e le libertà moderne). Nello "stato civile" organismo associato e singoli si trovano a dover "regolarizzare" le loro libertà, i loro diritti e i loro conflitti, in conformità ai poteri e alla libertà dello Stato.
- 5) Ne viene che tra "stato di natura" e "stato civile" si incunea uno scarto che la coppia hobbesiana Leviathan/Behemoth non riesce a dominare e a colmare. Anzi: qui tanto Leviathan che Behemoth rivelano la loro sostanza aporetica.

Il conflitto finisce con il comparire come *terzo escluso*. Il venir meno del conflitto fa letteralmente esplodere il nesso tra potere e libertà. Potere assoluto (Leviathan) di contro a libertà assoluta (Behemoth) costituiscono la prefigurazione, incarnata nel corpo del 'politico', del teatro di guerra di quella "volontà di potenza" che ha in Nietzsche il dissacrante cantore.

Da questa aporia terribile, costitutiva della modernità, non fuoriesce Weimar che (anzi), per molti aspetti, ne è totalmente inconsapevole; dentro di essa rimane inesorabilmente impigliata la "teoria della decisione" schmittiana, nonostante la titanica presunzione del contrario.

Lo spostamento del rapporto di potere intenzionato da Weimar va delocalizzando e depotenziando i diritti e le libertà dei soggetti e dell'organismo associato, a cui sovrainprime, a mezzo dell'intermediazione coattiva dell'autorità statale, la dinamica dello scambio pattizio tra gruppi di interesse formalmente organizzati. Ecco perché qui non si incide risolutivamente nel rapporto di forza tra le classi ereditato dall'ancien régime guglielmino. Il potere viene allocato ver-

so corporazioni di interessi e, pertanto, alle vecchie oligarchie si affiancano le organizzazioni corporatiste moderne che mediano il rapporto Stato/organismo associato non in termini democratici, bensì verticistico-elitari.

Lo Stato qui continua a comparire come *regolatore automatico* delle relazioni e dei conflitti sociali. La democrazia di massa, invece, aveva già spinto la messa in questione della centralità regolativa dello Stato fino all'aperta contestazione della funzione regolativa automatica del denaro. E, però, rimaneva egualmente inconsequente su un punto cardine: la compressione dei conflitti endostatali e interistituzionali nelle sfere della competizione Stato/mercato, politica/economia.

La rilevezione di Vardaro del profilo scarsamente democratico della repubblica di Weimar (e, in generale, dei suoi attori principali), come abbiamo avuto ripetutamente modo di sottolineare nei capitoli precedenti, trova intorno ai luoghi/parole-chiave sommariamente passati in rassegna uno dei suoi massimi punti di inveroamento. Dentro la costituzione di Weimar irrisolto rimane soprattutto il nodo legalità/legittimità. Lo abbiamo già segnalato nel primo capitolo: il "sistema chiuso della norma" non si sbilancia e dischiude né verso lo schmittiano "Stato decisionale", né verso la proceduralizzazione amministrativa dello "Stato totalitario". Da un punto di vista strettamente e rigorosamente costituzionale — e l'abbiamo visto —, Weimar resta avvolta in uno spazio autoreferenziale: non riequilibra, non normativizza e nemmeno sintetizza i poteri. Il che intenziona un progressivo e crescente deficit di democrazia, intorno cui la "repubblica" implode/esplode.

Ma il deficit progressivo di democrazia accompagna e scandisce la storia di questo secolo: rimane questione irrisolta e paradosso terribile nelle stesse costituzioni formali post-weimariane e post-fasciste/naziste. Vardaro è uno dei pochi critici disincantati e acuti di questa parabola declinante della democrazia occidentale, sul cui sfondo innesta le sue analisi sui neocorporativismi e sulle nuove forme di regolazione dei conflitti di lavoro nella società flessibile.

Una delle caratteristiche emergenti della società flessibile è la messa in crisi del rapporto tradizionale taylorista-for-dista tra "autonomia" e "subordinazione". Se si vuole, usando un lessico hegeliano, assistiamo alla profonda destrutturazione della dialettica servo/padrone. Non è più questione di far uso gerarchico ed espropriante del lavoro operaio e sociale: la signoria del comando non si limita al puro e semplice sfruttamento del lavoro servile; bensì tende ad annettersi il campo largo dei saperi diffusi e l'intera struttura metapoietica sociale.

Ciò ha conseguenze non irrilevanti sul diritto del lavoro, il cui profilo weimariano (quale elemento di protezione, perequazione ed emancipazione del lavoro) entra inesorabilmente in crisi. Quali diritti e libertà del lavoro si possono e si debbono ora mettere sotto tutela e garanzia:

- a) se la società flessibile (anni '70-'80) espelle, in misura crescente, il lavoro vivo dai cicli produttivi, trasformandolo in variabile non più centrale, ma accessoria dei processi di creazione/redistribuzione della ricchezza sociale?;
- b) se la società delle interconnettività pulviscolari (anni '80-'90) spezza del tutto, fino agli ultimi residui, la sussunzione reale del lavoro vivo sotto il rapporto sociale di capitale, facendo dei processi della "conoscenza della conoscenza", della "comunicazione della comunicazione" ecc. gli stampi per la creazione di un nuovo *genere* e nuove *generazioni* di lavoro, di forme di rappresentanza e di conflittualità?

Nella sua analisi della società flessibile, Vardaro è pienamente consapevole del carico di questa ambiguità, anche se inclina verso tematizzazioni da cui il nostro discorso si va progressivamente discostando e che più avanti tenteremo di precisare meglio. Per l'effetto non secondario di tali ambiguità, il groviglio dei diritti e delle libertà va riallocando la sua puntiforme e sfuggente mappa di senso.

Il ridisegno in toto dei diritti fondamentali del lavoro è l'altra faccia della riscrittura integrale delle tavole della libertà nelle società complesse. Anticipando sviluppi analitici

che successivamente argomentaremo più diffusamente, osserviamo che su questo terreno si gioca il processo di trasformazione/transizione dalla *protezione del lavoro* al *lavoro irrepresentato*. Qui emerge, con ancora maggiore nettezza di quanto già fatto rilevare da Mortati, come la tutela conseguente delle libertà e dei diritti del lavoro coinvolga la stessa forma-Stato.

Per essere ancora più chiari: in un quadro storico-sociale in cui devesi registrare lo scacco tanto della "democrazia economica" che della "democrazia industriale", direttamente in causa sono chiamati: a) la signoria assoluta dell'imprenditore sui processi lavorativi/produttivi; b) il potere disciplinare/discrezionale del datore sulle forme del lavoro subordinato. Chiaro che problematiche metagiuridiche di questo tipo abbiano un impatto immediato sulla forma-Stato.

Vardaro sventaglia la sua analisi anche in questa direzione, soprattutto là dove cerca di delimitare in chiave critica il campo di azione del potere disciplinare giuridificato, alla luce delle innovazioni e restrizioni apportate allo Statuto dei lavoratori (in specie, l'art. 7). Egli ha buon gioco nel rilevare che sulla restrizione dei poteri disciplinari del datore riposa (anche) il riconoscimento della sua autorità: nel procedimentalizzarla, lo Statuto va arricchendo tale autorità di una fonte di legittimità fino ad allora assente. Ma v'è ancora dell'altro. Inveniamo qui il passaggio, nota Vardaro, da una concezione meramente *proprietaria* ad una *multifattoriale* dell'imprenditore: ora sono tutti i fattori della produzione, non solo il lavoro, che rientrano nelle cerchie del comando e della legittimazione del datore/imprenditore/manager.

La procedura di legittimazione funzionale del potere disciplinare/discrezionale non va nella direzione del pieno conseguimento delle finalità della democrazia industriale e della democrazia economica. Le sfere di decisione relative ai processi produttivi e quelle inerenti alla redistribuzione dei beni materiali e immateriali continuano ad essere di natura escludente e spoliatoria, compromettendo il carattere democratico della forma-Stato. Che la democrazia continui inesorabilmente ad arrestarsi davanti ai cancelli delle fabbriche

(come davanti alle sbarre delle carceri e di tutte le istituzioni totali) è il segno tangibile del cristallizzarsi della forma-Stato intorno alle forme del potere, a tutto detrimento della libertà. La giuridificazione del potere disciplinare è una sottoarticolazione di tale processo.

Di nuovo, il conflitto compare come "terzo escluso", soggetto/oggetto rimosso sia dalla dinamica del potere che dalla problematica della costituzione. Siamo posti di fronte ad una persistenza che è, sì, diabolica, ma segnata da un grado assoluto di coerenza: l'anello mancante della modernità sopravvive alla modernità. Meglio: la plasma, gettandola oltre il suo orizzonte, per fissarla ed universalizzarla e, così, comandare il flusso metastorico di spazio e tempo. La mancanza — e l'abbiamo visto — si rielabora e innova nella costituzione di Weimar e nelle costituzioni post-weimariane.

L'anello manca nella medesima catena argomentativa di Vardaro. Tentiamo di costruirlo qui. Le responsabilità conseguenti, ovviamente, sono nostre; nella misura in cui personale può essere ogni responsabilità entro cui, comunque, echeggiano e filtrano discorsi/concetti altrui e l'intero immaginario collettivo.

2. Un succinto intermezzo

Tutte le nostre osservazioni sono andate convergendo verso assunti che è tempo ora di esplicitare e, quindi, sinteticamente argomentare.

Individuato nella triangolazione potere/costituzione/conflitto il presupposto ineliminabile del rapporto Stato/società e 'politico'/libertà, risultano ampiamente insoddisfacenti le prevalenti e contrapposte codificazioni del concetto/nozione di costituzione. Ci riferiamo:

- a) alla linea genealogica liberale che diparte da Locke/Constant e arriva a Kelsen, secondo cui la costituzione è sinonimo di norma superiore di garanzia;
- b) alla linea genealogica decisionista che diparte da Hobbes/Hegel e perviene a Schmitt, secondo cui la costituzione vale come campo di aggregazione dell'

unità politica.

Riteniamo che intorno a questo conflitto fra genealogie si sia insediata una dicotomia spuria e che ciò abbia causato un regresso a confronto delle "dottrine costituzionali" e delle "teorie politiche" del pensiero greco.

Cerchiamo, in breve, di dar conto di ciò.

Partiamo dall'antico.

Nel pensiero politico greco, l'aggregazione politica è, per definizione, aggregazione di conflittualità. La guerra è rottura dell'aggregazione della conflittualità che si incarna nella polis e, per questo, si dà solo con l'esterno (almeno fino alla guerra del Peloponneso: 431-404 a.C.). All'interno della polis, il competitore non è il "nemico assoluto" (hostis); bensì l'avversario con cui si confligge (inimicus). La costituzione politica, nell'escludere la guerra interna, insedia la comunità politica come *luogo/parola* del conflitto.

Questo ci induce a dire: presso i Greci, come non si dà isomorfismo tra conflitto e guerra, così politica della guerra (all'esterno) e politica del conflitto (all'interno) non possono mai accampare una pretesa di potere assoluto sul 'politico'. E ancora: nei Greci, il 'politico' non può mai regolare ultimativamente né il conflitto e né la guerra.

Il concetto di 'politico' della modernità riceve qui una sferzante critica ante litteram; altrettanto deve dirsi della polemologia moderna, in specie nella versione clausewitziana che riduce la guerra ad un "prolungamento" (con altri mezzi) della politica.

La costituzione dello Stato moderno accoglie, del pensiero politico classico, il protocollo di illegittimità della guerra interna, salvo poi ribaltarne le gerarchie semantiche. Nei Greci, il 'politico' conserva un primato ontologico sullo Stato; nei moderni, è lo Stato ad affermare la sua primato sul 'politico'. Mentre il primato del 'politico' sullo Stato non rimuove il conflitto, il primato dello Stato sul 'politico' tende operazionalmente a sradicare dalla comunità politica, con la guerra interna, il concetto/prassi di conflitto, anche laddove è formalmente assunto.

Tuttavia, si tratta di superare anche i limiti del pensiero

politico e costituzionale classico, sulle cui aporie si insediano alcuni dei più laceranti dilemmi del 'politico' moderno e contemporaneo.

Nel pensiero politico greco, una questione di fondo non è adeguatamente affrontata: il rapporto tra conflitto e mutazione costituzionale. La problematica della fondazione/rifondazione del patto sociale, in relazione alle dinamiche del conflitto, risulta assente nell'agire e nel fare politico. L'unico tentativo coerente dispiegato in questa direzione riconosce esplicitamente il suo fallimento (Aristotele, POLITICA, V libro).

Il fatto è che il problema della costituzione, nei Greci, non diviene mai una *dinamica*, ma si posiziona come una *statica*. Ed è proprio la *statica della costituzione* a neutralizzare gli effetti più conseguenti collegati al riconoscimento, pur avvenuto, del ruolo e delle funzioni del conflitto nella comunità politica della polis. Qui il concetto di 'politico' si inabissa nell'autoreferenzialità: presume prometeicamente di irradiare intorno a sé la società tutt'intera, deprivandola di dialogica relazionale e intersoggettiva. Risultano cristallizzati i soggetti del conflitto ed evaporano le medesime forme del vivente umano e non-umano nella loro problematica esistenza corporea.

Una concezione dinamica si fa, invece, consapevole che la costituzione è luogo di *formazione originaria*, non solo di *ricezione formale*, di conflitti di interesse, di valore e di senso. Come il conflitto non può risolvere in sé il "problema della costituzione", così la costituzione non può sciogliere in sé il "problema del conflitto".

Viene, di solito, fatto osservare: la costituzione è portatrice di interessi comuni; il conflitto, viceversa, è sede di interessi particolaristici, continuamente in competizione. Se rimaniamo ancorati ad una concezione statica di questo tipo, inevitabilmente dobbiamo, poi, definire la costituzione con codici binari e il problema diventa irresolubile. Possiamo sperare di fare qualche passo avanti, soltanto se alla costituzione riconosciamo espressamente uno statuto *tridimensionale mobile*. Se, cioè, facciamo subentrare nella dinamica

costituzionale l'azione delle *differenze apportate dal conflitto*, le quali contestualmente:

- a) allargano il campo dell'unità politica;
- b) rielaborano ed adeguano la norma generale;
- c) riscrivono, in termini di libertà e non di potere, i codici e le rappresentazioni del patto sociale.

La problematica della costituzione si coniuga qui come *multiversum della sovranità*; o, meglio: come *comunità delle differenze*, in cui l'identità non si confonde mai e mai si scioglie nell'uniformità. Questo significa due cose, unite e distinte insieme. Le differenze sono: a) *il limite* della costituzione; b) *limite* esse stesse di se stesse.

Con un maggiore grado di pertinenza nei confronti del nostro asse di indagine, dobbiamo ora dire: la coniugazione del differenziale della costituzione e il superamento del limite che ogni differenza costruisce nella prossimità delle altre rappresentano i fuochi intorno cui il conflitto costruisce/elabora la sua poetica. Fuori di questa poetica non vi sono le forme/parole del conflitto. Fuori di ciò il conflitto perde le sue proprie modalità di espressione e comunicazione, diventando afasico. Il *conflitto afasico* è quel "tipo" di conflitto che non riesce più a ritrovare le proprie forme/parole ed è, perciò, detto/parlato da altri linguaggi; nel nostro caso: o la mania di onnipotenza del potere o la deriva della marginalizzazione e del ripiegamento.

Come già fatto da Hannah Arendt, dobbiamo separare il concetto/prassi di bene comune dall'interesse generale stabilito dall'ordine statale e garantito dalle leve potere.

Parimenti, passando oltre il pensiero politico arendtiano, non possiamo più concepire stabilmente il concetto/prassi di felicità pubblica come mera risultante dei liberi sistemi di azione. Come il bene comune non è più quello del potere e dello Stato, così la felicità pubblica non riposa univocamente nell'azione libera.

Nell'ipotesi che stiamo sommariamente delineando, il potere si articola nei soggetti differenti della sovranità, i quali lo ridislocano secondo la mappa plurale della costituzione. Quella del potere cessa di essere una geometria alga, pro-

prio rinunciando alla potestà regolativa e calcolistica che, tra gli altri suoi esiti devastanti, espelle il magma ribollente dei sentimenti e delle emozioni dallo spazio pubblico.

L'ingresso qui alluso degli affetti, dell'intersoggettività e delle differenze nella trama costituzionale non significa il ritorno del caos sedizioso delle passioni, quale elemento di nutrimento perpetuo dell'entropia dell'ordine sociale e della schizofrenia del potere. Configura, piuttosto, un primo passo per lasciarsi definitivamente alle spalle le pretese prometeiche dello Stato, le tentazioni accentratrici della politica, le pulsioni catartiche dell'azione e il narcisismo autolesionistico che pervade il conflitto. Dobbiamo provare a pensare/agire la costituzione non più in un quadro di fissità sovrastorica e metapolitica; ma riconoscendola come *paesaggio/passaggio* mobile, morfogenetica trama complessa, mai riconducibile unidirezionalmente o alla politica o allo Stato o alla società o a se stessa

Allora:

- a) il problema del potere non è più risolvibile con la limitazione del sovrano, a mezzo della costituzione;
- b) il problema della costituzione non è più risolvibile con la surroga della decisione, a mezzo del potere;
- c) il problema del conflitto non è più risolvibile con l'istituzionalizzazione dei movimenti, a mezzo del potere costituzionale.

Trasformazione costituzionale del potere, consolidamento politico della costituzione e mutazione conflittuale della costituzione divengono qui i punti/problemi di una triangolazione difficile, costantemente da fare e rifare e costantemente in disfacimento. Ma è proprio il continuo posizionarsi e riposizionarsi di tale triangolazione che definisce il 'politico' come *problematica* e non già come *assiomatica* (della decisione).

Così stando le cose, non il rapporto amico/nemico, bensì il legame *amico/Altro* è il vero nodo gordiano dell'esistenzialità della politica, della relazione sociale e della vita umana. Da qui trae origine l'elogio del conflitto che, in queste pagine, stiamo provando rozzamente a tratteggiare.

3. Una parziale conclusione

Avviandoci a concludere, dobbiamo entrare rapidamente nel merito delle questioni. Partiamo da un apparente paradosso: proprio il progressivo venir meno della funzione valorizzante del lavoro vivo conduce a mutamenti di gerarchia nella tematizzazione politica.

L'oggettualità/soggettualità del lavoro dà ora luogo a figure multiple, non intrappolabili negli schemi classificatori politicisti e/o economicisti e nemmeno nelle forme/regole della rappresentatività e della rappresentanza fin qui conosciute e sperimentate. La crisi della società taylorista-fordista (e del corrispondente patto sociale) ridetermina l'esperienza delle relazioni spazio-temporali, a partire dalla riarticolazione del nesso tempo di lavoro/tempo di vita.

La virtualità e l'interconnettività proliferanti tendono ad annullare le distinzioni classiche tra tempo di lavoro e tempo di vita. Ciò è causa di un processo estremamente contraddittorio, in pieno svolgimento sotto i nostri occhi. Da una parte, viene aperto il fianco a più pervasive fenomenologie di colonizzazione che vanno oltre la *Lebenswelt* del lavoratore, per fagocitare le "forme di vita" entro cui esistenza e dialogica umane sono calate. Dall'altra, vanno territorializzandosi in maniera diffusiva le premesse per una rottura definitiva dei paradigmi lavoristi e produttivisti, vera sostanza cerebrale e, insieme, virus della civiltà industriale.

Tempi e luoghi della prossimità non sono più dettati dal ciclo dell'atomo, ma dai cicli informazionali/comunicativi del bit. Attorno ai cicli del bit si giocano e consumano inflazione di informazioni e sovraccarico di impegni e di richieste che: a) divorano forme e figure della rappresentanza tradizionale; b) scuotono profondamente la mappa intorno cui sono andate assettandosi le democrazie moderne e contemporanee. Nell'universo politico, saltano in aria i paradigmi del *decision making*; del pari, nell'universo dell'organizzazione produttiva, franano i paradigmi del *problem solving*. Le richieste sul campo sono estremamente più complesse e dif-

ferenziate delle risposte unilineari fornite dalla decisione politica e dalle strategie endorganizzative. Qui torna prepotentemente di attualità il paradigma rizomatico di Deleuze e Guattari.

Il lavoro seriale viene progressivamente sostituito da sistemi automatici flessibili intelligenti. Ciò che deborda ed eccede l'uniforme e il conforme, valicando le barriere del lavoro ripetitivo, si posiziona ora come nuovo *genere* di lavoro: *lavoro della conoscenza, lavoro informativo, lavoro comunicativo*. Caratteristica di questo nuovo genere di lavoro è la sua multiversità, il suo differenziale interno esponenzialmente crescente.

Conseguentemente, i processi di formazione delle identità di gruppo conoscono una irreparabile caduta di tensione. Nel multiverso della forma-lavoro, i singoli lavori non sono (più) omogenei tra di loro; bensì complementari, poiché complementari sono i flussi delle conoscenze/informazioni/comunicazioni. La sfera dell'interesse qui non può più essere il coagulante dell'identità. Col che entra definitivamente in crisi il concetto classico e post-classico di democrazia (e i corrispettivi modelli costituzionali), incardinato sulla rappresentanza degli interessi/identità di gruppo.

La rete dei nuovi saperi dà, altresì, corso a nuove *generazioni* di lavori: i *lavori virtuali*. Vale a dire: lavori remotizzati a mezzo di connessione in rete. La remotizzazione qui connette tra di loro non solo "autorità" e "subordinazione" dentro i processi lavorativi (virtuali); ma anche il produttore al consumatore, fino a dislocare il *wired consumer* nei termini del *client on line*. Dal *marketplace* eravamo velocemente passati al *marketspace*; da questo ultimo andiamo ancora più alacramente trascorrendo verso il *cybermarket*. Ha, forse, ragione Negroponte, quando afferma che Internet è la struttura causale di una trasformazione ancora più radicale di quella intenzionata dall'invenzione della stampa. Già ora, in effetti, siamo ben oltre la "galassia Gutenberg".

La razionalità incorporea dei lavori virtuali squarcia fragorosamente l'unità aristotelica e taylorista-fordista di spazio e tempo. Il *tempo* del produrre va al di là dello *spazio* del

produrre. Meglio: in ogni spazio si disseminano i tempi del produrre e in ogni tempo si dislocano gli spazi del produrre. Il produrre, il fare, l'agire e il vivere subiscono qui una profonda rielaborazione semantica. Non solo. Il tempo si *spazializza* infinitesimalmente; lo spazio si *temporalizza* all'infinito. Le dicotomie tra spazio e tempo, ereditate da antiche e moderne tradizioni filosofiche (da Agostino a Heidegger), cedono in tutta la loro friabilità.

La rappresentanza degli interessi metteva (e ancora mette) capo ai codici della *democrazia differita*. Nel *tempo differito* della rappresentanza gli interessi trovavano (e ancora trovano) la proiezione del loro spazio di discussione e di soddisfacimento. Le nuove soggettività del lavoro e dei lavori reclamano, invece, discussione e soddisfacimento delle loro aspettative in tempo reale e in uno spazio che non sia mera proiezione. Ciò le rende di difficile rappresentatività e di ancora più complicata rappresentanza. Chiamiamo queste forme: *lavoro irrapresentato*, proprio per dare conto del loro essere irrisolto tra i vortici della rappresentanza, della non-rappresentanza e della irrapresentabilità.

Dallo spazio biologico transitiamo allo spazio virtuale che è, per definizione, ubiquo, istantaneo. Il controllo che finora si esercitava sui corpi e sulle passioni qui tenta di applicarsi alle menti e alle anime. Dalla centralità dei luoghi siamo sbalzati alla onnipervasività dei flussi.

Lo spazio dei flussi va continuamente sovrapponendosi allo spazio dei luoghi; nondimeno, quest'ultimo permane. L'intreccio tra spazio dei flussi (virtualità) e spazio dei luoghi (realtà) costituisce la scansione dell'essere sociale e della condizione umana in questo angolo di tempo. Possiamo, quindi, dire: l'opposizione virtuale/reale è mal posta; al contrario, v'è sempre un precipitato di virtualità nel reale ed uno di realtà nel virtuale. Oggi si è ed agisce nel mondo reale, con immagini e strumenti virtuali; si è ed agisce nel mondo virtuale, con immagini e strumenti reali.

Finiremmo prigionieri di un'illusione ottica, se considerassimo l'ubiquità e l'istantaneità del tempo virtuale un compatto tempo planetario, estensione illimitata dell'istante, i-

narticolata massività. Se è potuta esistere un'*economia-mondo*, giammai potrà esistere un *tempo-mondo*. All'opposto, ora più che mai, si danno i *mondi dei tempi* e i *tempi del mondo*. I principi di istantaneità, ubiquità e interconnettività costituiscono, appunto, la virtualità attraverso cui differenze spazio/temporali prima incolmabili vengono ora attraversate, senza che il loro tasso di differenzialità possa essere abrogato.

Non tutto nella scansione reale/virtuale trova (e può trovare) adeguate forme di rappresentatività/rappresentanza. Le *forme irrappresentate* aprono qui un varco permanente nella concatenazione dei tempi e degli spazi, perché territorio limine per eccellenza tra reale e virtuale. Anche per questo, la forma-lavoro è, in cospicua dose, già oggi costituita da lavoro irrappresentato.

L'irrappresentato è il luogo privilegiato delle differenze, di cui è il serbatoio vitale. Si trascina dietro tutte le forme della rappresentanza e della rappresentatività, costringendole ad una perenne rimessa in questione, aprendole alle nuove dimensioni dello spazio/tempo. In questo senso, *l'irrappresentato è la nuova frontiera*. È qui che si può giocare creativamente l'affrancamento dai vincoli del corpo, oggi reso possibile dai saperi virtuali.

Oltre che informazioni e comunicazioni, il bit può trasportare e riallocare poetica, estetica ed etica, fornendo contesti adeguati al potenziale immaginativo compresso dalla razionalità calcolistica. Ma tutto ciò non può essere il risultato macchinale di una utopia elettronica; al contrario, esige una cruda lotta sul piano della sovranità, del potere e della costituzione. Di nuovo, torna il conflitto. Quel conflitto che è stella polare del multiversum della sovranità e della comunità delle differenze. Quel conflitto che cerca di rendere giustizia, prima che sia troppo tardi, alla sterminata varietà del vivente umano e non-umano.

Occorre spostare il dibattito giuslavorista, politologico e sociologico verso l'area intricata di queste tematiche. E bisogna cercare di farlo con quella stessa passione e quello stesso rigore con cui Gaetano Vardaro, negli anni '80, con-

duisse un serrato confronto con la "teoria sistemica" e i paradigmi della "società flessibile", della "complessità sociale" e della "democrazia neocorporativa". Con la speranza di avvicinare, perlomeno lontanamente, la grande rilevanza scientifica dei risultati raggiunti da Gaetano Vardaro.

Riferimenti bibliografici del terzo capitolo

AA.VV., *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt* (a cura di G. Duso), Venezia, Arsenale Cooperativa Editrice, 1981.

AA.VV., *Della guerra* (a cura di U. Curi), Venezia, Arsenale Cooperativa Editrice, 1982.

AA.VV., *Nuove servitù*, Roma, manifestolibri, 1994a.

AA.VV., *Il sindacato nei luoghi di lavoro*, Edizioni Lavoro, 1994b.

AA.VV., *Tempi sociali e orari di lavoro*, Milano, I libri della Cgil Lombardia, 1996.

AA.VV., *Il telelavoro: teorie e applicazioni. La destrutturazione del tempo e dello spazio nel lavoro post-industriale*, Milano, Angeli, 1996.

AA.VV., *Il tempo sostenibile. Ridurre l'orario, ripensare lo spazio, convertire le produzioni*, Convegno organizzato dalla Cgil Lombardia e tenuto presso la Camera del lavoro di Milano: 20/1/1998; stralci salienti degli interventi sono reperibili al seguente URL: <http://www.lomb.cgil.it/scenari/atti20-1.htm>.

AA.VV., *La riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore in Italia e in Europa: la risposta di legge della Sinistra Democratica*; convegno tenuto a Milano: 5/12/1997; gli Atti si trovano ne "Il Ponte della Lombardia", n. 1, 1998, numero speciale; le Relazioni di A. Grandi e N. Cacace sono liberamente scaricabili al seguente URL: <http://www.meeting.it/ilponte/ponteorario.html>.

AA.VV., *Forum: "Il tempo e le 35 ore"*; reperibile sul sito: <http://www.mir.it/mani/forum/35ore>.

Agostinelli M., *Tempo e spazio nell'impresa postfordista*, Roma, manifestolibri, 1997.

Arendt Hannah, *Politica e menzogna*, Milano, SugarCo, 1985.

Idem, *Vita activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 1994.

A. Bolaffi, *Il dibattito sulla Costituzione e il problema della so-*

vranità: *saggio su Otto Kirchheimer*, "Introduzione" a O. Kirchheimer, *Costituzione senza sovrano*, Bari, De Donato, 1982.

Bologna S.-Fumagalli A. (a cura di), *Il lavoro autonomo di seconda generazione*, Milano, Feltrinelli, 1997.

Bronzini G., *Costituzione e lavoro*, "Derive/Approdi", n. 9/10, 1996.

Idem, *Autonomia e subordinazione nel rapporto di lavoro: verso l'unificazione*; Relazione al Convegno: "I destini del lavoro: autonomia e subordinazione nella società post-fordista", Milano: 8 febbraio 1997; reperibile sul sito: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.

Caruso B., *Rappresentatività e rappresentanza sindacale*, in M. D'Antona (a cura di), *Lecture di diritto sindacale*, Milano, Giuffrè, 1990.

Cavarero Adriana, *Hannah Arendt: la libertà come bene comune*, "Democrazia e diritto", n.5/6, 1991.

Chiocchi A., *Rivoluzione e conflitto. Categorie politiche*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 1995.

Idem, *Nodi della modernità. Dall'utopia razionalistica di Bacone e Cartesio allo Stato-macchina di Hobbes*, Mercogliano (Av), Associazione culturale Relazioni, 1997.

Idem, *La soglia difficile. Prospettive e figure della crisi all'ingresso del Novecento*, Mercogliano (Av), Associazione culturale, Relazioni, 1998a.

Idem, *Modelli di esclusione. Politicità dell'economia ed economicità della politica in Italia (1945-1980)*, Associazione culturale Relazioni, Mercogliano (Av), 1998b.

Chiocchi A.-Toffolo C., *Il lavoro come forma e come oggetto*, "Società e conflitto", n. 00, 1989; successivamente in *Passaggi. Scene dalla società italiana degli anni '70 e '80*, Avellino, Quaderni di "Società e conflitto", n. 6, 1995.

Idem, *Il sindacato tra conflitto e movimenti*, "Società e conflitto", n. 2/3, 1990-1991.

Deleuze G.-Guattari F., *Rizoma*, Parma-Lucca, Pratiche Editrice, 1977.

Del Punta R., *La rappresentanza sindacale e le rappresentanze dei lavoratori nel quadro degli sviluppi del diritto comunitario*; reperibile sul sito: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.

De Leonardis Ota, *Diritti, differenze e capacità. Sulla giustizia come processo sociale*, "Democrazia e diritto", n. 5/6, 1991.

De Luca Tamajo R.-Flammia R.-Persiani M., *La crisi della nozio-*

ne di subordinazione e della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una prospettiva di valorizzazione di Tertium Genus: il lavoro coordinato, Relazione all'Incontro di studio: Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia" (Roma, 27 maggio 1996); reperibile sul sito: <http://lex.unict.it/eurolabor>.

De Masi D., *Sviluppo senza lavoro*, Roma, Edizioni Lavoro, 1994.

P. F. Drucker, *Il grande cambiamento*, Milano, Sperling & Kupfer, 1996.

Euzéby Chantal, *Le nuove strade che portano alla rivoluzione del lavoro*, "Le Monde diplomatique-il manifesto", n. 4, 1998.

Esposito R., *Ordine e conflitto*, Napoli, Liguori, 1984.

Fioravanti M., *Costituzione e Stato di diritto*, "Filosofia politica", n. 2, 1991.

Ghera E., *Le tecniche di tutela: statuto dei lavoratori e innovazioni legislative*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", n. 4, 1991.

Ghezzi G.-Romagnoli U., *Il rapporto di lavoro*, Bologna, Zanichelli, 1989⁴.

Gottardi Donata, *La struttura della contrattazione collettiva nel settore privato. Mercato del lavoro, assetti contrattuali, soggetti stipulanti*, Relazione al XV Seminario di Pontignano: "La struttura della contrattazione collettiva" (14-19 luglio 1997), dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale: <http://www.univr/aidlass/gottardi.html>.

Guaglione L., *Alcune osservazioni in tema di "partecipazione e conflitto" nell'ordinamento interno italiano*; reperibile sul sito: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.

Giugni G., *Il diritto del lavoro negli anni '80*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1982.

Gruppo di Lisbona, *I limiti della competitività* (a cura di R. Petrella), Roma, manifestolibri, 1995.

Gorz A., *Metamorfosi del lavoro*, Torino, Bollati Boringhieri, 1992.

Idem, *Il lavoro debole. Oltre la società salariale*, Roma, Edizioni Lavoro, 1994.

Ichino P., *Un solo diritto e un solo mercato per il lavoro subordinato e per il lavoro autonomo*, Relazione al Convegno: "I destini del lavoro: autonomia e subordinazione nella società post-fordistica", Milano: 8 febbraio 1997; scaricabile al seguente URL:

<http://www.lex.unict.it/eurolabor>.

“Ingenium”, numero monografico: “L’azienda virtuale”, 1997; reperibile anche sul sito: <http://www.engit/Ingenium>.

Kelsen H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Comunità, 1952.

Keynes J. M., *Prospettive economiche per i nostri nipoti* (1930), Appendice a D. De Masi, *Sviluppo senza lavoro*, Roma, Edizioni Lavoro, 1994.

Kirchheimer O., *Mutamenti di struttura del compromesso politico*, in A. R. L. Gurland-O. Kirchheimer-H. Marcuse-F. Pollock, *Tecnologia e potere nelle società post-liberale* (a cura di G. Marramao), Napoli, Liguori, 1981.

Idem, *Costituzione senza sovrano* (a cura di A. Bolaffi), Bari, De Donato, 1982.

Leonardi S., *Partecipazione e comando nell’impresa fordista e in quella post-fordista*, “D&L” - Rivista critica di diritto del lavoro -, giugno 1996; URL: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.

Lévy P., *L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio*, Milano, Feltrinelli, 1996.

Leyden W. von, *Hobbes e Locke. Libertà e obbligazione politica*, Bologna, Il Mulino, 1984.

Luhmann N., *Potere e complessità sociale*, Milano, Il Saggiatore, 1979.

Macpherson C. B., *Ascesa e caduta della giustizia economica*, Roma, Edizioni Lavoro, 1990.

Marechal J. P., *Domani, l’economia solidale*, “Le Monde diplomatique-il manifesto”, n. 4, 1998.

Mariucci L., *Poteri dell’imprenditore, rappresentanze sindacali unitarie e contratti collettivi*, in “Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali”, n. 66, 1995

Marramao G., *Il politico e le trasformazioni*, Bari, De Donato, 1979.

Idem, *Politica e ‘complessità’: lo Stato tardo capitalistico come categoria e come problema*, in AA.VV., *Storia del marxismo*, vol. IV, Torino, Einaudi, 1982.

Idem, *Potere e secolarizzazione*, Roma, Editori Riuniti, 1983.

Idem, *L’ordine disincantato*, Roma, Editori Riuniti, 1985.

Idem, *Una perduta passione per il disincanto*, “Il Mattino”, 29/12/1988.

Idem, *Minima temporalia*, Milano, Il Saggiatore, 1990.

- Marx K., *Il Capitale*, Libri I-III, Torino, Einaudi, 1975 .
- Idem, *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica*, 2 voll., Torino, Einaudi, 1976.
- Mortati C., *Le forme di governo*, Padova, Cedam, 1973.
- Negri A., *La forma Stato*, Milano, Feltrinelli, 1977.
- Negroponete N., *Dall'atomo al bit* (intervista), Roma - Laboratorio Mediamente, 31/05/95; URL: <http://www.mediamente.rai.it/>.
- Nietzsche F., *L'Anticristo-Crepuscolo degli idoli-Ecce Homo-La volontà di potenza*, Roma, Newton Compton, 1989.
- Perniola M., *L'estetica del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1997.
- Pitch Tamar, *Differenze in comune*, "Democrazia e diritto", n. 5/6, 1991.
- Queau P., *Realtà e virtualità*; nella collana "Aforismi" dell'Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche; reperibile sul sito: <http://www.emsf.rai.it/>.
- Ravaioli Carla, *Tempo da vendere, tempo da usare*, Milano, Angeli: 1988; Roma, Datanews: 1994.
- Rella F., *Limina. Il pensiero e le cose*, Milano, Feltrinelli, 1987.
- Robert Anne Cécile, *Lavori fasulli e disoccupazione vera*, "Le Monde diplomatique-il manifesto", n. 4, 1998.
- Roccella M., *La contrattazione collettiva europea dopo Maastricht. Appunti per la discussione*; scaricabile liberamente dal sito: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.
- Rusconi G. E., *La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia*, Torino, Einaudi, 1977.
- Scarpelli F., *Diritto comunitario, diritto sindacale italiano e sistema di relazioni industriali: principi e compatibilità*, reperibile sul sito: <http://www.lex.unict.it/eurolabor>.
- Schmitt C., *Categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972.
- Idem, *Il custode della costituzione*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Sciarra Silvana, "Neocorporativismo" si declina al plurale: i neocorporativismi di impresa, in G. Vardaro (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano, Angeli, 1988.
- Simitis S., *Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1997.
- Spagnuolo Vigorita I. (a cura di), *Qualità totale e diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1997.
- Tempia Anna, *Ricomporre i tempi. Tra orari di lavoro, convenzioni sociali ed esigenze individuali: la difficile costruzione dell'identità*, Roma, Ediesse, collana Ires, 1993.

“Trax. Cultura e spettacolo on line”, *Speciale Cultura HiTech*, n. 07, 05/98: <http://www.trax.it>.

Vardaro G., *Contrattazione collettiva e sistema giuridico*, Napoli, Jovene, 1984a.

Idem, *Contratti collettivi e rapporti individuali di lavoro*, Milano, Angeli, 1984b.

Idem, *Itinerari* (a cura di L. Gaeta, A. R. Marchitello-P. Pascucci), Milano, Angeli, 1989.

Vardaro G. (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano, Angeli, 1988.

Vardaro G.-Arrigo G. (a cura di), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982.

Veneziani B., *Nuove tecnologie e contratto di lavoro: profili di diritto comparato*, "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1987.

Virilio P., *La terza rivoluzione tecnologica*, nella collana “Aforismi” dell’Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche; reperibile sul sito: <http://www.emsf.rai.it/>.

Idem, *La velocità assoluta*, Intervista, Parigi 5 settembre 1995: <http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/virilio.htm>

Idem, *L'eternità cibernetica* (intervista di Anna Maria Merlo), "Alias", n. 15, 1998.

Zanelli P. (a cura di), *Gruppi di imprese e nuove regole. In ricordo di Gaetano Vardaro*, Milano, F. Angeli, 1991.

Zoppoli L., *La struttura della contrattazione collettiva: aspetti definitori e teorici, profili storici e questioni di macroregolazione*, Relazione al XV Seminario di Pontignano: “La struttura della contrattazione collettiva” (14-19 luglio 1997) dell’AIDLASS; URL: <http://www.univr/aidlass/zoppoli.html>.

